



# Appendice

## Schede leggi e proposte di legge su Invecchiamento Attivo

a cura di:

Andrea Principi, Alessia Carsughi, Cristina Gagliardi, Flavia Galassi, Flavia Piccinini e Marco Socci

Dicembre 2016

N*	Regione	Oggetto (IA)° prevalente	L/P^	Anno	Titolo
01	Nazionale	IA trasversale	P	2016	Disposizioni per la promozione e la diffusione dell'attività fisica delle persone anziane quale strumento di miglior salute e di invecchiamento attivo
02	Nazionale	IA trasversale	P	2016	Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e le iniziative di formazione permanente
03	Abruzzo	IA trasversale	L	2016	Promozione dell'Invecchiamento Attivo
04	Basilicata	Educazione	L	1998	Norme per la promozione ed il sostegno dell'attività delle Università della Terza Età in Basilicata.
05	Basilicata	Educazione	L	2015	Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (Siap)
06	Basilicata	IA trasversale	P	2016	Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni
07	Campania	IA trasversale	P	2016	Promozione dell'Invecchiamento Attivo ed Istituzione Servizio Civile Anziani
08	Emilia Romagna	Servizi sociali/sanità	L	1994	Tutela e valorizzazione delle persone anziane – Interventi a favore di anziani non autosufficienti
09	Emilia Romagna	Educazione	L	2001	Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10
10	Emilia Romagna	Caregiving	L	2014	Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare
11	Emilia Romagna	Volontariato e associazionismo	L	2014	Semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della cittadinanza solidale
12	Friuli Venezia Giulia	Cittadinanza sociale	L	2006	Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
13	Friuli Venezia Giulia	Volontariato e associazionismo	L	2012	Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale
14	Friuli Venezia Giulia	IA trasversale	L	2014	Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale
15	Lazio	Educazione	L	1993	Università della terza età
16	Lazio	Sport	L	2006	Disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce
17	Lazio	Educazione	L	2007	Disciplina delle Università popolari
18	Lazio	Lavoro/pensione	L	2009	Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età
19	Liguria	IA trasversale	L	2009	Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo
20	Lombardia	Agricoltura	L	2015	Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi
21	Marche	Educazione	L	1991	Interventi per la promozione delle università della terza età nelle Marche
22	Marche	Educazione	L	1992	Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente
23	Marche	Servizi sociali/sanità	L	2014	Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia
24	Molise	Servizi sociali/sanità	L	1990	Interventi in favore delle persone anziane
25	Molise	Lavoro/pensione	L	2005	Interventi a sostegno della posizione pensionistica degli ex lavoratori disoccupati in età matura
26	Molise	Servizi sociali/sanità	L	2014	Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali
27	Piemonte	Educazione	L	1997	Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate
28	Piemonte	Servizi sociali/sanità	L	2004	Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento
29	Piemonte	IA trasversale	P	2010	Intervento a sostegno delle famiglie e delle associazioni per favorire un invecchiamento sano e attivo della popolazione
30	Piemonte	Sport	P	2014	Indirizzi a favore delle politiche pubbliche per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva
31	Provincia	Volontariato e	L	2008	Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane,

	Trento	associazionismo			istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani
32	Sardegna	Educazione	L	1992	Interventi a sostegno delle attività delle Università della "terza età" in Sardegna
33	Sardegna	IA trasversale	P	2010	Norme a tutela della promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo
34	Sicilia	IA trasversale	P	2014	Norme sulla promozione e valorizzazione dei Senior per un invecchiamento attivo
35	Sicilia	IA trasversale	P	2015	Norme a tutela e promozione dell'invecchiamento attivo, dell'incontro e della solidarietà tra generazioni
36	Sicilia	IA trasversale	P	2015	Interventi per la promozione dell'invecchiamento attivo
37	Sicilia	IA trasversale	P	2016	Politiche per la promozione dell'invecchiamento attivo
38	Toscana	Cittadinanza sociale	L	2005	Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
39	Umbria	IA trasversale	(L)~	2012	Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo
40	Umbria	IA trasversale	L	2015	Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali
41	Umbria	Agricoltura	L	2015	Testo unico in materia di agricoltura
42	Valle d'Aosta	Educazione	L	1984	Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università Valdostana della Terza Età"
43	Veneto	Volontariato e associazionismo	L	2010	Istituzione del servizio civile degli anziani
44	Veneto	Co-housing	L	2015	Disciplina del servizio di affido a favore di anziani o di altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale
45	Multiregionale	Agricoltura	L	dal 2004	Riferimenti all'invecchiamento attivo nella legge nazionale e nelle varie leggi regionali sull'agricoltura sociale

Legenda: \* = numero progressivo schede; ° = IA è stato inserito tra parentesi perché non tutte quelle indicate sono dimensioni di IA, a volte per semplificare è stato indicato l'oggetto prevalente della legge/proposta di legge; ^ = legge o proposta; ~ = pur non essendo più in vigore, questa legge è stata analizzata in quanto nel 2015 è interamente confluita nella legge descritta nella scheda 40.

## SCHEDA 01 – LIVELLO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 3528 Del 12 gennaio 2016

**Titolo:** Disposizioni per la promozione e la diffusione dell'attività fisica delle persone anziane quale strumento di miglior salute e di invecchiamento attivo

**Link:** [http://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039610.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039610.pdf)

**Contenuti principali:** Promuove l'attività fisica delle persone anziane come elemento qualificante per la prevenzione di incidenti, infortuni e malattie, mediante azioni volte a garantire un invecchiamento attivo e in buona salute.

Sostiene anche azioni in favore della partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, economica e culturale, riconoscendone il ruolo attivo nella società e l'impegno in un volontariato organizzato che valorizzi la solidarietà e i rapporti intergenerazionali.

Prevede l'adozione entro 6 mesi di linee guida per *a)* prevedere le modalità di accesso a programmi volti ad agevolare tutte le forme di attività fisica di carattere ludico-motorio e non agonistico che favoriscano la pratica di corretti stili di vita, l'aumento del benessere, la migliore socializzazione, la prevenzione secondaria e terziaria delle patologie croniche e tipiche dell'età avanzata; *b)* individuare azioni e programmi per favorire la fruibilità degli spazi urbani per la popolazione anziana e, in particolare, la realizzazione di percorsi camminabili e ciclabili in sicurezza, nonché di aree di scambio tra tali percorsi e l'accesso ai mezzi pubblici, e la realizzazione di spazi attrezzati, aperti o coperti, finalizzati all'attività ludico-motoria, fisica adattata, culturale e ricreativa; *c)* individuare idonee misure di sostegno all'attività ludico-motoria, culturale e ricreativa che favoriscano pratiche intergenerazionali e familiari per una migliore socializzazione.

## SCHEDA 02 – LIVELLO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 3538 Del 18 gennaio 2016

**Titolo:** Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e le iniziative di formazione permanente

**Link:** [http://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0038570.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0038570.pdf)

**Contenuti principali:** All'articolo 2 si definisce l'invecchiamento attivo come "il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento". Definizione troppo arzigogolata che non dà conto dei tre livelli (OMS).

Vengono individuati i comuni come enti che devono realizzare e coordinare gli interventi per le finalità della legge. Vengono citate soprattutto collaborazioni (referenti privilegiati) con organizzazioni di volontariato (troppo volontariato)?

Le persone possono essere destinatarie di opportunità di volontariato, culturali, formative e ricreative **fornite gratuitamente o a costi ridotti, dal comune**, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei progetti di cui al presente articolo e fruiscono di un buono pasto per ogni giorno impiegato in attività di utilità sociale in conformità alle disposizioni della presente legge indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa.

Si elencano le attività ritenute di utilità sociale (tra le altre): a) sorveglianza presso le scuole; b) sorveglianza dei bambini durante il percorso di andata e di ritorno casa scuola e viceversa; c) sorveglianza parchi, giardini, monumenti etc.; d) aiuto alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti giornalieri; e) compagnia ad altre persone anziane e alle persone che si trovano in isolamento; f) diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dai servizi comunali etc.; g) aiuto a soggetti in difficoltà per l'accesso ai servizi pubblici; h) diffusione della conoscenza etc.; i) ricognizione presso le famiglie etc.; l) valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali; m) attività di controllo dei flussi di spettatori in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici.

All'art. 6 si promuove la formazione permanente/partecipazione ad attività educative degli anziani.

All'art. 7 attraverso il Ministero della Salute si promuove tra l'altro un corretto stile di vita inclusa educazione fisica e motoria.

Si stabilisce un fondo per finanziare progetti che devono essere presentati dai comuni

### **SCHEDA 03: Regione Abruzzo**

#### **Legge Regionale n. 16 del 9 giugno 2016: “Promozione dell’Invecchiamento Attivo”**

**link:**

[http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/testi\\_vigenti/insieme.asp?anno=2016&numero=16&lr=L.R.%209%20giugno%202016,%20n.%2016&passo=http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/abruzzo\\_lr/2016/lr16016.htm](http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?anno=2016&numero=16&lr=L.R.%209%20giugno%202016,%20n.%2016&passo=http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2016/lr16016.htm)

**Principali Contenuti:** La legge intende migliorare la vita di relazione della popolazione anziana, con i propri familiari e con la collettività.

Vengono quindi messe in campo iniziative di formazione permanente, di cultura e di turismo sociale, di contrasto alla solitudine e promozione del benessere psico-fisico, di volontariato e di impegno civile. E’ prevista inoltre la possibilità per i comuni di affidare agli anziani la gestione gratuita di terreni per attività di orticoltura, giardinaggio e difesa dell’ambiente naturale. Si mira, infine, anche a regolare la fase finale dell’attività lavorativa e la transizione al pensionamento. La persona anziana deve poter operare in un ambiente dove siano rispettate le norme sulla tutela della salute e della sicurezza e dove sia possibile la trasmissione delle proprie competenze ai lavoratori più giovani, stipulando dei veri e propri patti intergenerazionali. Somiglianza con la proposta di legge della regione Campania.

La Regione favorisce la programmazione degli interventi in collaborazione con i Comuni, singoli o aggregati, con le Aziende Sanitarie, nonché con i soggetti, enti ed associazioni che, a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità della legge.

Principali ambiti: formazione permanente; completamento dell'attività lavorativa; prevenzione, salute e benessere; cultura e turismo sociale; impegno e volontariato civile e relative azioni considerate tali; gestione di terreno comunale/orticoltura; nuove tecnologie. E’ anche istituita la Giornata regionale per l’invecchiamento attivo (22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini).

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** Legge appena entrata in vigore. Pochi fondi disponibili per gli interventi (50.000 euro) ma legge fortemente voluta dalle associazioni sindacali dei pensionati. Attraverso l’approvazione del nuovo piano sociale la legge potrà essere operativa a tutti gli effetti.

Valutazione discussa con: Dott. Donato Di Renzo; Amedeo Di Nicola (Referente URP); Marinella Sclocco (Assessore Politiche Sociali, [marinella.sclocco@regione.abruzzo.it](mailto:marinella.sclocco@regione.abruzzo.it)).

Scheda a cura di: Alessia Carsughi

## **SCHEDA 04: Regione Basilicata**

### **Legge 26/1998: Norme per la promozione ed il sostegno dell'attività delle Università della Terza Età in Basilicata**

**Link:** [http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT\\_FILE\\_581149.pdf](http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_581149.pdf)

**Principali contenuti:** Con questa legge la Regione Basilicata riconosce alle Università della Terza Età il ruolo di particolare rilevanza per la promozione culturale e sociale prevalentemente delle persone anziane residenti in Basilicata. Si definisce Università della Terza Età qualsiasi Ente o Associazione legalmente costituita che abbia come prevalente finalità statutaria quella della promozione ed organizzazione di percorsi formativi e didattici di tipo curriculare rivolta alle persone anziane. La Regione Basilicata nel riconoscere il ruolo delle Università della Terza Età per la diffusione dell'educazione permanente, ne promuove e sostiene l'attività per favorire l'integrazione degli anziani nella realtà socio-culturale della comunità di appartenenza, la loro interazione con le altre classi generazionali e lo sviluppo della cultura quale elemento indispensabile per la formazione della libera e completa personalità dei cittadini.

Per il raggiungimento delle finalità, la Regione Basilicata concede contributi a titolo di concorso nelle spese alle Università della Terza Età istituite e/o gestite da Associazioni ed Enti che tale scopo si prefiggono.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi delle Università della Terza Età sono libere, fatto salvo l'eventuale pagamento di una retta che, in particolari casi di bisogno, può essere oggetto di esenzione.

Per l'accesso ai corsi non è necessario il possesso di alcun titolo di studio. Le adesioni alle Università della Terza Età sono riservate anche ai cittadini presenti in Basilicata che hanno compiuto il trentesimo anno di età e avvengono senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, appartenenza politica, condizione sociale.

Il programma dei corsi sarà particolarmente rivolto alla partecipazione degli iscritti nella vita sociale e culturale della propria comunità, promuovendo rapporti di collaborazione con Enti Locali, Istituzioni pubbliche e private operanti nei settori culturali, dei servizi sociali e del volontariato.

I contributi sono concessi a parziale copertura dei costi nella seguente misura: fino al 50% delle spese riportate nel conto consuntivo dell'anno precedente rispetto alla domanda di contributo'. Le domande di ammissione ai contributi regionali vanno presentate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. La Giunta può provvedere a recuperare parzialmente o totalmente i fondi erogati, qualora non fossero stati destinati alle finalità dichiarate. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di 50 milioni; per gli anni successivi, l'entità del contributo sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi Bilanci.

**Valutazione** non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## **SCHEDA 05: Regione Basilicata**

### **Legge 30/2015: Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (Siap)**

**Link:**

<http://www.consiglio.basilicata.it/consiglioweb/site/consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=2620281&anno=2015>

**Principali contenuti:** Si definisce un sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, finalizzato a realizzare lo sviluppo della cittadinanza consapevole, l'inclusione sociale, la promozione dell'occupabilità ed il sostegno all'occupazione. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Per transizioni fondamentali si intendono i passaggi – all'interno e fra i sistemi educativi, formativi e del lavoro – che l'individuo si trova ad affrontare nel corso della propria vita.

Di particolare interesse il passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, per gli aspetti relativi alla trasmissione dell'esperienza professionale, in una logica di supporto all'invecchiamento attivo.

Azioni per attivare un sistema regionale integrato per promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita: supporto all'invecchiamento attivo, nella transizione dal lavoro alla quiescenza; supporto all'inclusione sociale attraverso interventi integrati di sostegno, attivazione ed apprendimento. Le azioni del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sono rivolte ai cittadini dell'Unione Europea (UE), nonché agli stranieri ed agli apolidi muniti di regolare permesso di soggiorno. La Regione si impegna a garantire l'uguaglianza sostanziale delle opportunità di accesso e fruizione ai servizi, combattendo le discriminazioni legate a genere, etnia, nazionalità, religione, condizione personale, economica e sociale.

Toccati anche gli argomenti della formazione continua e permanente - Al fine di assicurare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la Regione programma l'offerta di formazione permanente e ricorrente rivolta a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa. Gli interventi di formazione permanente sono caratterizzati da percorsi di breve durata, finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze legate prevalentemente allo sviluppo dei saperi della modernità e per un adattamento consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita sociale e lavorativa. Al fine di rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita la Giunta sviluppa, nel quadro della programmazione formativa integrata, azioni rivolte al progressivo raccordo con le iniziative educative presenti sul territorio, con particolare attenzione alle esigenze formative dei piccoli Comuni.

Politiche dell'apprendimento rivolte a favorire l'invecchiamento attivo: La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire la trasmissione dell'esperienza professionale nel passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, come componente della più generale azione a favore dell'invecchiamento attivo ed in buona salute.

**Valutazione** non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## **SCHEDA 06: Regione Basilicata**

Proposta di legge regionale del maggio 2016

**Titolo:** Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni

**Link:** non disponibile in rete – utilizzate fonti on-line indirette (articoli di giornali, comunicati, etc.), vedi ad esempio

<http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3012000&value=regione>

La proposta è di iniziativa dei sindacati delle persone anziane per valorizzare le esperienze formative, cognitive, professionali e umane maturate dalla persona anziana nel corso della vita, promuovere e valorizzare l'invecchiamento attivo sostenendo politiche integrate a favore degli anziani e contrastare i fenomeni di esclusione e di discriminazione promuovendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovano gli ostacoli a una piena inclusione sociale. Gli assi portanti della proposta: programmazione triennale degli interventi; apprendimento permanente; prevenzione e benessere; cultura e tempo libero, impegno e volontariato civico attraverso il coinvolgimento degli enti locali territoriali e del Terzo settore. il Titolo I è dedicato alla esplicitazione dei principi generali, anche in funzione di quadro esegetico dell'intero testo. Lo compongono gli artt. 1 - Principi e campo di applicazione; 2 - Sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; 3 - Destinatari degli interventi e modalità di accesso. il Titolo II è dedicato alla esplicitazione dell'insieme delle politiche che, unitariamente, sono chiamate a concorrere all'effettività dei diritti dell'apprendimento ed al sostegno alla transizioni nella vita attiva, assunte dalla Regione come il riferimento primario per la definizione ed il raccordo fra politiche attive e passive. Lo compongono gli artt. 4 - Primo accesso al sistema educativo; 5 - Obbligo di istruzione e Diritto-dovere di istruzione e formazione; 6 - Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e formativo; 7 - Interventi di natura educativa e culturale per le nuove generazioni; 8 - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore; 9 - Promozione e supporto alla partecipazione all'istruzione terziaria; 10 - Politiche attive rivolte all'accesso all'occupazione, alla creazione di impresa e alla mobilità professionale; 11 - Tirocini finalizzati all'orientamento e all'inserimento lavorativo; 12 - Formazione continua; 13 - Apprendimento permanente; 14 - Politiche rivolte a favorire l'invecchiamento attivo; 15 - Inclusione sociale attraverso l'apprendimento; 16 - Servizi di orientamento alle transizioni ; 17 - Servizi di validazione degli apprendimenti; il Titolo III è rivolto a dare attuazione ai contenuti delle politiche enunciate al Titolo precedente, definendo le caratteristiche del sistema regionale di programmazione ed attuazione, anche con specifico riferimento alla dotazione dei necessari mezzi procedurali, strumentali e professionali. In esso è definita l'esistenza di un nuovo soggetto agenziale pubblico (Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva), in cui conferire e portare a maggior integrazione, efficienza ed efficacia gli apporti degli attuali Centri per il Lavoro e delle Agenzie provinciali Ageform ed Apofil, sulla base del più esteso quadro di riferimento definito dal DDL. Il Titolo III è composto dagli artt. 18 - Modalità di programmazione integrata, 19 - Reti territoriali per l'apprendimento permanente, 20 - Poli formativi e tecnico-professionali, 21 - Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, 22 - Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti come crediti formativi e competenze certificate, 23 - Sistema regionale di accreditamento dei soggetti erogatori, 24 - Sistema regionale di orientamento, 25 - Sistema regionale dell'offerta formativa, 26 - Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni , 27 - Azioni di rafforzamento, sviluppo ed innovazione.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## **SCHEDA 07: Regione Campania**

**Proposta di Legge:** “Promozione dell’Invecchiamento Attivo ed Istituzione Servizio Civile Anziani” Reg. Gen.244 dell’8 gennaio 2016.

link: [http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM\\_PORTALE\\_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=244.PDF](http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=244.PDF)

**Principali Contenuti:** La proposta mira ad integrare la figura dell’anziano con quella del giovane attraverso la valorizzazione del patrimonio che il primo potrà favorire e trasmettere attraverso un “arricchimento di tipo cognitivo/emotivo” al secondo.

La terza età sta diventando una fase importante della vita, essendo aumentata la longevità e si assiste alla presenza di “anziani giovani” ovvero coloro che nonostante l’età pensionabile sono ancora attivi e con un ricco patrimonio esperienziale.

Pertanto bisogna favorire l’invecchiamento attivo, non emarginarlo e quindi sarà necessario focalizzarsi maggiormente (come nel resto dell’ Europa) sul versante supportivo, di promozione e non di assistenza, attraverso l’inserimento in toto della popolazione anziana nel settore lavorativo, formativo, sociale, culturale, etc., e con l’obiettivo di mantenere quanto più possibile integra l’identità e la personalità del soggetto durante questa fase vitale sensibile. La proposta di legge tocca vari ambiti dell’invecchiamento attivo. Oltre a definire e regolare il “Servizio Civile Anziani” per il quale è previsto il rimborso delle spese ai volontari, si occupa di definire e regolare i seguenti ambiti: formazione, cultura e turismo sociale, gestione del terreno per orticoltura/giardinaggio, salute e benessere, informazione e nuove tecnologie, attività lavorativa/transizione dal lavoro al pensionamento.

Scheda a cura di: Alessia Carsughi

## **SCHEDA 08: Regione Emilia Romagna**

**Legge 5/1994: Tutela e valorizzazione delle persone anziane – Interventi a favore di anziani non autosufficienti.**

**Link:** <http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:1994;5>

**Principali contenuti:** attuazione di azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale, e a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura. Norme per consentire il riconoscimento e garantire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane, particolarmente di quelle non autosufficienti.

*Destinatari:* anziani sia autosufficienti che non autosufficienti residenti in Emilia-Romagna

*Strumenti:* valorizzando l'apporto dei soggetti privati e del volontariato. L'integrazione ed il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse materie di intervento.

*Obiettivi:* obiettivi di tutelare il rispetto delle persone anziane, di promuoverne il benessere e di prevenire gli stati di disagio, di malattia e di emarginazione con azioni positive ed elevando la qualità e l'efficienza dei servizi e delle prestazioni che, a partire dalla risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, valorizzino la partecipazione ed il protagonismo degli anziani.

*Criteri:* valorizzazione dell'anziano in tutte le dimensioni della sua individualità; integrazione dell'anziano nel contesto sociale; prevenzione delle situazioni di bisogno anche mediante la programmazione e la qualificazione delle politiche sociali; globalità, unitarietà e continuità delle risposte ai bisogni; specificità delle azioni e dei servizi; corresponsabilizzazione dell'anziano e della famiglia di appartenenza.

*Diritti nell'ambito dei servizi assistenziali ed integrati:* La Regione favorisce l'accesso delle persone anziane alle istituzioni, adotta o promuove azioni positive nell'ambito degli interventi previsti dalla relativa legislazione nazionale e regionale, in particolare nei settori dell'edilizia abitativa, delle attività turistico-ricreative, della cultura, dell'urbanistica, dei trasporti perseguendo altresì l'obiettivo dell'integrazione tra le generazioni, anche tramite il coinvolgimento dell'anziano in lavori socialmente utili.

La Regione favorisce la formazione di programmi per l'attuazione di interventi in materia di edilizia residenziale, tesi a realizzare abitazioni che rispondano alle esigenze della popolazione anziana.

Programmi tendenti ad inserire, in raccordo con l'ente pubblico, l'anziano solo in una famiglia diversa da quella naturale, disponibile ad accoglierlo nel proprio ambito, sulla base di un accordo tra l'anziano e la famiglia stessa.

*Compiti del Servizio assistenza anziani:* collegamento operativo tra i servizi socio-sanitari integrati e i servizi sanitari, al fine di ottenere continuità di assistenza e cura e pertinenza fra servizio attivato e necessità espresse; attività di informazione sui servizi esistenti sul territorio, sulle modalità e sui criteri di accesso sia a strutture pubbliche che private convenzionate.

**Valutazione** non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## **SCHEDA 09: Regione Emilia Romagna**

**Legge 26/2001: Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L:R: 25 maggio 1999 n. 10.**

**Link:** <http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=bd56bf5fc313429494e107890d33b807>

**Principali contenuti:** La legge ha la finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle parti sociali.

Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono: la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti; il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi; il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporta per gli utenti situazioni di particolare disagio; il sostegno al successo scolastico e formativo.

**Tipologia di alcuni interventi e destinatari:** facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, nonché fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali.

Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore: dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia; dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze; dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.

Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.

**Valutazione di impatto ed efficacia** non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## **SCHEDA 10: Regione Emilia Romagna**

### **Legge 2/2014: Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare**

**Link:** <http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;2>

**Principali contenuti:** La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. La Regione riconosce e tutela i bisogni del caregiver familiare, in sintonia con le esigenze della persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto allo stesso e l'integrazione dell'attività del caregiver familiare entro il sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari. La Regione definisce modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.

La Regione, nei limiti delle risorse disponibili: prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai Comuni ed alle AUSL; promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico; promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura.

L'intento fondamentale è quello di sviluppare e far funzionare una rete di sostegno per il caregiver familiare, costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.

Valutazione non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## **SCHEDA 11: Regione Emilia Romagna**

**Legge 8/2014: Semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della cittadinanza solidale.**

**Link:** <http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;8>

**Principali contenuti:** la legge tocca anche marginalmente la tematica dell'invecchiamento attivo perché per il raggiungimento degli obiettivi di rispondere agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, quali, in particolare, l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità, la lotta alla povertà, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani,

sono individuati anche i seguenti strumenti:

- le prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività.

Valutazione non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## SCHEDA 12: Regione Friuli-Venezia Giulia

**Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6: Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.**

**Link:** <http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2006&legge=6&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex>

**Principali contenuti:** la legge - adottata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) - disciplina il sistema integrato e organico di interventi e servizi sociali ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari. Tale sistema organico ha l'obiettivo di rendere effettivi i diritti di cittadinanza sociale, favorendo la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, disagio e di esclusione individuali e familiari.

In particolare, all'art 45 (*Politiche per le persone anziane*) si specifica che la Regione promuove politiche per le persone anziane finalizzate a garantirne l'autonomia, l'autosufficienza e la partecipazione sociale, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani totalmente non autosufficienti. Viene valorizzato il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all'interno delle famiglie e della società e si promuove un sistema di interventi e servizi diversificati in relazione ai bisogni, rivolto a privilegiare la domiciliarità, la vita di relazione e la partecipazione attiva nella comunità locale. Per perseguire tali finalità, tramite tale legge, la Regione: favorisce le attività di volontariato e di reciprocità, compresi i servizi civici volontari di anziani, nonché dei ruoli attivi di utilità sociale degli anziani; sostiene lo sviluppo di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali e laboratori, idonei a consentire scambi relazionali, anche intergenerazionali; sostiene la realizzazione di alloggi autonomi e unità abitative di dimensioni minime, collegati con un servizio di assistenza continua e garantita di carattere sanitario, domestico e sociale, per singoli o più anziani, rispondenti alle esigenze di inclusione e di autosufficienza; promuove altre iniziative a favore degli anziani non autosufficienti ospitati in strutture residenziali.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** secondo il referente intervistato tale legge ha una portata molto vasta per i temi disciplinati ed è finalizzata ad un'ampia fascia di popolazione, tra cui anche anziani autosufficienti e non autosufficienti. Pertanto questa legge non ha come obiettivo centrale quello di promuovere l'invecchiamento attivo, ma contiene direttamente e indirettamente alcuni principi e misure in grado di contribuire all'active ageing (ad es. promozione della domiciliarità, del volontariato, ecc.). A giudizio dell'intervistato l'applicazione di tale legge contribuisce in modo concreto alle sue finalità generali, anche se per quanto riguarda la promozione dell'invecchiamento attivo in senso lato concorre principalmente la normativa regionale ad hoc, a cui la norma in esame ha fornito spunti specifici, in seguito messi a sistema e sviluppati dalla L.R. 22/2014 (cfr. la relativa scheda per approfondimenti).

Valutazione discussa con il referente Dr. **Arrigo Venchiarutti**, Responsabile di posizione organizzativa e componente della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli-Venezia Giulia; Tel. 040 3775648; E-mail: [arrigo.venchiarutti@regione.fvg.it](mailto:arrigo.venchiarutti@regione.fvg.it)

Scheda a cura di Marco Socci

## SCHEDA 13: Regione Friuli-Venezia Giulia

**Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23: Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.**

**Link:**

[file:///F:/Linee%20Guida%20Invecchiamento%20attivo%20LUGLIO/Friuli%20Venezia%20Giulia/Legge%20Regionale%209%20novembre%202012%20n.%2023\\_ART%2019.htm](file:///F:/Linee%20Guida%20Invecchiamento%20attivo%20LUGLIO/Friuli%20Venezia%20Giulia/Legge%20Regionale%209%20novembre%202012%20n.%2023_ART%2019.htm)

**Principali contenuti:** come recita il titolo, tale legge offre una disciplina organica del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, al fine di sostenere e promuovere le loro attività e di favorire il loro coordinamento nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, all'art. 19 si specifica che la Regione supporta lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di (lettera "h") favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a sostegno dell'invecchiamento attivo.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** secondo il referente intervistato, tale legge contiene sì un riferimento a stimolare il coinvolgimento degli anziani in attività realizzate da associazioni volontariato e di promozione sociale, anche per promuovere interventi a supporto all'invecchiamento attivo, ma lasciava presagire la necessità di sviluppare maggiormente la materia e di fornire una disciplina organica a sostegno dell'active ageing, attraverso una specifica legge, emanata effettivamente nel 2014 (cfr. scheda realizzata sulla L.R. 22/2014).

Valutazione discussa con il referente Dr. **Arrigo Venchiarutti**, Responsabile di posizione organizzativa e componente della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli-Venezia Giulia; Tel. 040 3775648; E-mail: [arrigo.venchiarutti@regione.fvg.it](mailto:arrigo.venchiarutti@regione.fvg.it)

Scheda a cura di Marco Socci

## **SCHEDA 14: Regione Friuli-Venezia Giulia**

**Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22: Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale).**

**Link:**<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=22&fx=lex&db=DBC>

**Principali contenuti:** la legge promuove l'invecchiamento attivo in modo organico e trasversale alle varie dimensioni dell'active ageing.

Nello specifico (Art. 1 - *Finalità*), la Regione sostiene l'invecchiamento attivo riconoscendo e valorizzando il ruolo delle persone anziane (intesi come individui over 65) come risorse nella comunità, promuovendo la loro piena partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, contrastando fenomeni di esclusione, pregiudizio e discriminazione nei loro confronti. All'art. 2 l'invecchiamento attivo è definito come il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano. La Regione definisce le strategie e approva un programma triennale di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato. Tale programma (in cui sono definite modalità, azioni e risorse per l'attuazione di tale legge e perseguirne le finalità) è approvato entro il 28 febbraio dell'anno di decorrenza del triennio (con possibile aggiornamento annuale). Entro il 28 febbraio di ogni anno viene anche predisposto (da un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali regionali competenti) un piano di attuazione annuale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della legge (art. 3). La programmazione e l'attuazione degli interventi sono realizzate dalla Regione in collaborazione con vari soggetti pubblici e privati (ad es.: Comuni singoli o aggregati, Aziende sanitarie, scuole, Università delle LiberEtà e della Terza Età; associazioni di rappresentanza delle persone anziane; organizzazioni di volontariato; soggetti privati operanti negli ambiti e per le finalità di tale legge) (art.4).

La legge promuove l'educazione e la formazione lungo l'arco della vita e in particolare (art.6) – tra l'altro – sostiene: la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, promuovendo il valore della differenza di genere; le attività della formazione permanente quali le Università delle LiberEtà o della Terza età comunque denominate. La legge, inoltre, sostiene protocolli operativi con le scuole per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; favorisce, con il concorso di imprese e organizzazioni sindacali, il ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione. La legge promuove anche percorsi formativi finalizzati a: progettare percorsi di invecchiamento attivo, con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva; formare le persone anziane che si occupano/accudiscono i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori; promuovere corretti stili di vita, alimentari e di consumo, e per la gestione efficace del risparmio; educare alla sicurezza domestica e stradale; promuovere azioni di contrasto alle dipendenze; favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, nel sostegno e accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà. Sono anche promosse iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie e ai servizi digitali. All'art. 7 si specifica che la Regione favorisce l'impegno civile delle persone anziane nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di

cittadinanza attiva responsabile e solidale, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo. Alle persone anziane che svolgono volontariato (anche in progetti sociali promossi/a beneficio di soggetti pubblici e privati attuatori delle legge citati in precedenza; art.4) può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività di volontariato. Ai sensi dell'art. 8 la Regione sostiene anche iniziative di turismo sociale a favore degli anziani, facilitando l'accesso a eventi musicali, di teatro, cinema, mostre e musei; inoltre favorisce l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, cultura e delle tradizioni locali.

Tra le altre attività qualificanti tramite cui favorire l'invecchiamento attivo la legge promuove la salute e il benessere degli anziani (art. 10) tramite le seguenti azioni/strategie: facilitare la co-residenza degli anziani anche attraverso la sperimentazione di modelli abitativi intergenerazionali; sviluppare politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità, anche attraverso servizi di domotica e teleassistenza; sostenere la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica; favorire, in una prospettiva intergenerazionale, la diffusione di spazi e luoghi d'incontro, socializzazione e partecipazione. Inoltre, all'art. 12 si specifica che la Regione agevola il completamento della vita lavorativa delle persone in età matura, tramite interventi finalizzati a: favorire la ricerca di modalità gradualità di uscita dal lavoro (anche) attraverso forme di impegno sociale e civile; promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani. È prevista un'attività di monitoraggio e valutazione sull'attuazione e i risultati raggiunti dalla legge a sostegno dell'invecchiamento attivo in esame. In particolare gli organi regionali preposti predispongono con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa, resa pubblica, che documenta: lo stato di attuazione del programma per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati; le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti. Per l'attuazione della legge a sostegno dell'invecchiamento attivo e delle relative azioni e iniziative programmate per l'anno 2014 (art. 14) la Regione ha autorizzato la spesa di 80.000 euro e ha istituito un nuovo capitolo nella previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento attivo".

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** il referente intervistato ha evidenziato come quella in esame è la principale legge finalizzata a promuovere in modo organico l'invecchiamento attivo in Friuli-Venezia Giulia (e una delle prime in materia introdotte nelle Regioni italiane). Come previsto dalla legge, dopo la sua approvazione, nel 2015 è stato costituito il tavolo di lavoro permanente tra le varie Direzioni centrali regionali competenti in materia, per coordinare la programmazione degli interventi e la loro attuazione. Nel 2016, tramite apposite DGR, sono stati approvati: a) il programma triennale 2016-2018 degli interventi coordinati e integrati a favore dell'invecchiamento attivo (DGR n. 310/2016); b) il piano annuale 2016 per l'attuazione degli interventi a supporto dell'active ageing (DGR n. 1180/2016). Per la stesura di tali documenti sono state coinvolte in un processo partecipativo anche molte associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo settore, le quali hanno fornito contributi, idee e proposte a riguardo. Nell'implementazione degli interventi previsti dalla legge e dai documenti programmatori/attuativi saranno coinvolti in prima battuta 4 dei 19 ambiti sociali distrettuali regionali, rappresentativi del territorio, per la realizzazione di piani e interventi sperimentali a sostegno dell'active ageing nelle varie aree di intervento previste nella legge. L'intenzione è coinvolgere quanti più utenti anziani possibili e mettere a sistema gli interventi per l'invecchiamento attivo nel triennio 2016-2018 nell'intero territorio regionale. Quanto alle risorse economiche, nel 2015 la somma di 80.000 euro stanziata dalla Regione per finanziare la legge è stata destinata ad azioni e iniziative funzionali alla sua implementazione, per esempio allo sviluppo degli strumenti tecnici necessari al monitoraggio degli interventi previsti dal citato programma triennale. Nel

2016 si stanno individuando le risorse disponibili in vari capitoli di bilancio da destinare al finanziamento degli interventi programmati per sostenere l'invecchiamento attivo (utilizzando anche a fondi europei, ad es. FSE; FESR), ma la relativa somma complessiva disponibile non è stata ancora quantificata. L'impressione generale è che la Regione stia concretamente lavorando per rendere pienamente operativa ed efficace tale legge, promuovendo la cultura dell'invecchiamento attivo a beneficio della popolazione anziana (e non, ad esempio sostenendo interventi per lo scambio intergenerazionale). Si sottolinea che l'approvazione di tale legge, così come del programma triennale e del piano di attuazione annuale degli interventi a supporto dell'active ageing è avvenuta all'unanimità in Consiglio regionale e nelle Commissioni consiliari competenti. Considerato che l'approvazione all'unanimità di leggi e documenti programmatici costituisce un aspetto molto raro, tale aspetto è la conferma di quanto la Regione abbia investito e investa in una politica finalizzata alla promozione dell'invecchiamento attivo. A riguardo, l'intervistato ha ribadito come la Regione, tramite il coordinamento della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, intende garantire continuità nel tempo nell'applicazione di tale legge (che ha messo a sistema e sviluppato quanto *in nuce* era già contenuto in altre norme, cfr. le altre schede redatte sulla normativa del Friuli-Venezia Giulia).

Valutazione discussa con il referente Dr. **Arrigo Venchiarutti**, Responsabile di posizione organizzativa e componente della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli-Venezia Giulia; Tel. 040 3775648; E-mail: [arrigo.venchiarutti@regione.fvg.it](mailto:arrigo.venchiarutti@regione.fvg.it)

Scheda a cura di Marco Socci

## **SCHEDA 15: Regione Lazio**

### **Legge 53/1993: Università della terza età**

**Link da:** [http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi\\_regionali.php#.V5mplqJD0ZQ](http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php#.V5mplqJD0ZQ)

**Principali contenuti:** Le università della terza età, comunque denominate, sono libere associazioni o enti senza fini di lucro, aventi finalità culturali che, quale sia la loro natura giuridica, si danno ordinamento autonomi mediante propri statuti e regolamenti.

La Regione promuove l'istituzione e le attività delle università della terza età con le seguenti finalità: la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini; l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.

Tali finalità si conseguono mediante: attuazione di corsi e/o realizzazione di laboratori e di altre attività culturali collegate o collaterali, nonché di attività integrative ai corsi di apprendimento informali; promozione e sostegno di studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse; stimolazione allo studio della condizione "anziano" ed alla sensibilizzazione socioculturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale degli anziani, ed il dialogo intergenerazionale; promozione diretta o con altri enti di ricerche sulla condizione anziana; partecipazione del volontariato.

Ogni università della terza età adotta, liberamente, un proprio statuto con il quale sono regolati gli organi, le competenze e le procedure relative al proprio funzionamento. I mezzi finanziari sono assicurati alle università della terza età dalle quote associative, nonché dai contributi, privati e pubblici. La Regione istituisce un apposito albo delle università della terza età e verifica periodicamente il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'albo. Per il raggiungimento delle finalità, la Regione interviene mediante contributi alle università della terza età istituite e/o gestite da associazioni o da enti senza fini di lucro ed iscritte all'albo regionale. Può essere rilasciato un diploma di merito, previo esame colloquio. I contributi sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivi.

**Valutazione** non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## **SCHEDA 16: Regione Lazio**

### **Legge 25/2006: Disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce**

**Link:**

<http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/9987E2FB8ECF7DCFC125725D00334A07>

**Principali contenuti:** La Regione promuove la diffusione del gioco delle bocce nell'ambito dei centri sociali anziani gestiti dai Comuni, quale attività funzionale all'aggregazione sociale e pertanto in grado di favorire una migliore qualità di vita degli anziani stessi.

La Regione concede ai Comuni finanziamenti per: la realizzazione, l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e informatico, il completamento e la manutenzione straordinaria degli impianti presenti nei centri sociali anziani; la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e tornei a carattere sportivo e ricreativo aperti anche alle nuove generazioni. I Comuni, i Municipi e i centri sociali anziani stipulano apposita convenzione con la Federazione Italiana Bocce (FIB), referente presso il CONI, nonché ente nazionale a finalità assistenziale e con gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI. I Comuni ovvero i Municipi presentano domanda per la concessione dei finanziamenti con le modalità indicate annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. I finanziamenti sono prioritariamente assegnati per gli interventi da realizzare in ambiti territoriali privi o particolarmente carenti di strutture di aggregazione sociale per anziani.

La Regione promuove con le competenti strutture territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, un torneo regionale amatoriale di bocce, rivolto ai tesserati della Federazione Italiana Bocce (FIB) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

**Valutazione** non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## **SCHEDA 17: Regione Lazio**

### **Legge 4/2007: Disciplina delle Università popolari**

**Link:**

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=7553&dpath=document&dfile=16042007093618.pdf&content=LAZIO,+L.R.+n.+4/2007,Disciplina+delle+universit%C3%A0+popolari++-+-+-->

**Principali contenuti:** Questa legge integra la legge sullo stesso tema del 1993. In sostanza estende la legge alle università popolari oltre che alle università della terza età. La Regione riconosce pienamente il valore storico, pedagogico e sociale delle Università popolari e ritiene che esse costituiscano un patrimonio associativo del proprio territorio che va adeguatamente sostenuto ed incrementato. Si definiscono Università popolari le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico che non perseguono scopi di lucro, aventi un ordinamento autonomo, un proprio statuto, propri regolamenti e dotate di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile. Le Università popolari rappresentano un centro di educazione e di recupero permanente, aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza esclusioni di sorta, ponendosi come obiettivo il sapere e la curiosità. Le Università popolari, in raccordo con le Università della terza età, in un contesto più complessivo della programmazione dell'educazione permanente, favoriscono il pieno sviluppo della personalità dei cittadini per il loro inserimento nella vita socio-culturale, agevolandone l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione. La Regione istituisce un apposito albo per le Università popolari in possesso dei requisiti e verifica, periodicamente, il permanere degli stessi.

Per il raggiungimento delle finalità la Regione concede, a titolo di concorso alle spese, contributi alle Università popolari gestite da istituzioni pubbliche o private. La Regione concede altresì in comodato gratuito, nel limite delle proprie disponibilità, per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività delle Università popolari, sedi ed attrezzature proprie.

Al termine dell'anno accademico, le Università popolari possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi. L'iscrizione alle Università popolari è libera, in conformità ai relativi statuti. La frequenza ai corsi è gratuita salvo il versamento delle quote associative ed integrative relative ai corsi scelti.

**Valutazione** non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## **SCHEDA 18: Regione Lazio**

**Legge 28/2009: Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età**

**Link:** [http://archivio.isfol.it/Normativa/Dettaglio\\_Normative/index59ea.html?id=18574](http://archivio.isfol.it/Normativa/Dettaglio_Normative/index59ea.html?id=18574)

**Principali contenuti:** La Regione, al fine di garantire l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e di parità di trattamento economico e normativo, favorisce l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati ed inoccupati con più di quaranta anni di età, quale categoria a rischio di esclusione sociale.

La Regione concede incentivi alle imprese e a consorzi di imprese, che assumano personale con contratti a tempo indeterminato in possesso del requisito anagrafico.

La Regione provvede alla revoca dei benefici e procede al recupero delle somme liquidate qualora il periodo formativo e di riqualificazione non venga ultimato ovvero non venga stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato al termine del percorso formativo individuale.

La Regione intende sostenere interventi volti alla formazione e riqualificazione dei lavoratori di età superiore ai quaranta anni attraverso l'impiego di risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie.

**Valutazione** non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## **SCHEDA 19: Regione Liguria**

### **Legge 48/2009 Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo**

**Link:** <http://www.auserliguria.it/files/file.aspx?id=25>

**Principali contenuti:** la legge ha la finalità di promuovere azioni a favore delle persone anziane, ultra sessantenni, per sostenere un invecchiamento attivo in grado di utilizzare al meglio le risorse di ogni persona per tutto l'arco della vita dandogli la possibilità di essere protagonista del proprio futuro favorendo, inoltre, l'inclusione sociale. La Regione perseguirà tali finalità attuando la normativa regionale e programmando interventi coordinati in materia di protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, interagendo con le forze sociali. La programmazione di tali interventi è prevista dal Piano Sociale Integrato Regionale 2007 - 2010, di cui all'art. 25, LR n. 12/2006.

*La Regione indica quali azioni per favorire l'invecchiamento attivo:* la formazione inter e intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti; il ruolo attivo dell'anziano, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni; la promozione di metodologie di insegnamento finalizzate a rispondere agli interessi delle nuove generazioni.

La Regione, inoltre, tende a favorire percorsi formativi finalizzati a: promuovere un invecchiamento attivo per coloro i quali sono vicini all'età pensionabile e per gli anziani ancora giovani, ma già in pensione; ridurre il digital divide e a conoscere i servizi della rete informatica; promuovere stili di consumo intelligenti e a gestire efficacemente il risparmio; migliorare la sicurezza stradale e domestica; promuovere approfondimenti culturali sui temi sociali, economici, storici ed artistici.

La Regione favorisce azioni aventi la finalità di agevolare il completamento della vita lavorativa quali: il trattenimento in servizio, assicurando condizioni di lavoro idonee al mantenimento dello stato di salute e di benessere psicofisico della persona anziana; la fuoriuscita graduale dal mercato del lavoro; la promozione del trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani; la sicurezza nei luoghi di lavoro con riguardo agli anziani.

La Regione promuove la prevenzione di invalidità fisica e psicologica anche tramite azioni mirate al mantenimento del benessere nel corso dell'invecchiamento nonché l'esclusione e l'isolamento sociale attraverso l'agevolazione della vita di relazione attiva. La Regione favorisce azioni di turismo sociale e contemporaneamente utilizza il patrimonio di conoscenze degli anziani per promuovere la cultura e le tradizioni liguri all'esterno della Regione medesima. La Regione sostiene l'impegno civile nel volontariato degli anziani per la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità allo scopo di trasmettere una nuova cultura della vecchiaia. In ultimo la Regione al fine di rendere possibile una maggiore diffusione dei servizi per le persone anziane: favorisce la divulgazione e il miglioramento degli strumenti informatici quali le card informatizzate, i portali telematici, le piattaforme tecnologiche; agevola l'utilizzo dei servizi per le persone anziane anche tramite la stipula di accordi e convenzioni con gli Enti locali o con soggetti pubblici e privati.

**Valutazione di impatto ed efficacia** non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Galassi

## SCHEDA 20: Regione Lombardia

**Legge Regionale 1 luglio 2015 , n. 18 Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi**

**Link:**

[http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&exp\\_coll=lr002015070100018&rebuildtree=1&selnode=lr002015070100018&iddoc=lr002015070100018&testo=orti](http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&exp_coll=lr002015070100018&rebuildtree=1&selnode=lr002015070100018&iddoc=lr002015070100018&testo=orti)

**Principali contenuti:** La legge formalizza, strutturandola e regolamentandola, l'esperienza degli orti didattici e sociali in Lombardia. In particolare propone una classificazione delle differenti tipologie di orto realizzabili distinguendo tra:

**Orto Didattico:** orti realizzati all'interno dei plessi scolastici o in appezzamenti di terreno messi a disposizione dal pubblico o da privati per fini educativi;

**Orto Sociale peri-urbano:** orti presenti in aree periferiche dove sono già presenti terreni agricoli impiegati per l'aggregazione sociale tra anziani e per il sostegno di categorie sociali più deboli;

**Orto Urbano:** orti concentrati in aree cittadine in stato di abbandono con finalità di recupero e riqualificazione del paesaggio urbano;

**Orto Collettivo:** orti dati in affidamento dai Comuni ad associazioni senza scopo di lucro;

All'articolo 5, comma 6 la legge stabilisce che, i comuni assegnano direttamente orti sociali e peri-urbani a singoli cittadini **anziani**, o a cittadini in condizioni di svantaggio sociale, che ne facciano richiesta previa verifica delle condizioni ISEE dei richiedenti.

La legge infine dà indicazioni circa le dimensioni degli appezzamenti per ciascuna destinazione d'uso, le modalità operative e le modalità di accesso ai finanziamenti regionali.

Valutazione non discussa per difficoltà di interazioni con i possibili referenti.

Scheda a cura di: Flavia Piccinini

## **SCHEDA 21: Regione Marche**

### **Legge 23/1991: Interventi per la promozione delle università della terza età nelle Marche**

**Link:** [http://www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/863](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/863)

**Principali contenuti:** Finalità: promuovere le attività e l'eventuale istituzione per favorire l'integrazione degli anziani nella realtà socio-culturale della comunità di appartenenza e la promozione della cultura. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i soggetti interessati debbono aver svolto attività socio-culturale da almeno un anno. 1. I corsi, non inferiori a 3 per anno accademico, sono articolati in cicli di almeno 10 lezioni ciascuno. Il programma dei corsi sarà particolarmente rivolto all'inserimento degli iscritti nella vita sociale e culturale delle comunità nelle quali risiedono, promuovendo rapporti di collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e private competenti in materia di servizi sociali, associazioni culturali e di volontariato. I docenti delle materie letterarie, storiche e scientifiche debbono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi. Le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all'articolo 5 vanno presentate alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. A tali domande deve essere allegata, tra l'altra, la seguente documentazione: a) programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente relazione di spesa; b) relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, corredata di copia dei programmi, sussidi didattici eventualmente prodotti, elenco dei frequentanti, consuntivo finanziario; c) indicazione delle strutture organizzative, compreso l'elenco delle cariche sociali; d) indicazione dei contributi, pubblici o privati, eventualmente concessi per le medesime iniziative. La giunta delibera sulla concessione dei contributi entro il 15 settembre dello stesso anno e i contributi saranno anche commisurati al numero dei corsi. Qualora si verifichi una mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati o diversa destinazione dei fondi, la giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo erogato. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 200 milioni; per gli anni successivi, l'entità del contributo sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** il finanziamento, erogato dalla Regione alle Province che poi ripartivano i fondi, ha previsto una quota fissa per tutte le università più una parte variabile basata sul numero degli iscritti e dei corsi attivati. La legge è arrivata a stanziare un massimo di circa 42.000 euro per l'anno scolastico 2010-2011, poi i finanziamenti si sono progressivamente ridotti a causa delle ristrettezze economiche fino ad arrivare ad un minimo di poco superiore ai 10.000 euro nell'anno scolastico 2014-2015. Dal momento che la cifra stanziata non bastava più neanche a coprire la quota fissa abitualmente destinata alle circa 20 Università della terza età richiedenti (500 euro), tale quota fissa è stata ridotta. Per mancanza di fondi, l'anno scolastico 2015-2016 non è stato finanziato. Quest'anno (anno scolastico 2016-2017) la gestione della legge è passata dal servizio Cultura al servizio Istruzione, Formazione e Diritto alla Studio, e ci sarebbe l'intenzione di far ripartire i finanziamenti stanziando una cifra attorno ai 40.000 euro, ma si registrano dei ritardi in merito alla gestione della cosa.

Valutazione discussa con i referenti: Roberto Primavera, Regione Marche – Cultura, 071-8062390; Gina Gentili, Regione Marche – Istruzione, Formazione e Diritto alla Studio, 071-8063840.

Scheda a cura di: Andrea Principi

## **SCHEDA 22: Regione Marche**

### **Legge 21/1992: Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente**

**Link:** [http://www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/902](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/902)

**Principali contenuti:** Finalità: le attività (corsi di orientamento musicale e centri sociali di educazione permanente) sono organizzate dai comuni anche nell'ambito dei centri sociali di educazione permanente.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** La legge non ha più particolare rilevanza anche perché nel 2013 è entrata in vigore una normativa nazionale che regola l'argomento e precisamente il Decreto Legislativo 13/2013 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze".

Valutazione discussa con il referente: Gina Gentili, Regione Marche – Istruzione, Formazione e Diritto alla Studio. 071-8063840

Scheda a cura di: Andrea Principi

## **SCHEDA 23: Regione Marche**

### **Legge 32/2014: Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia**

#### **Link:**

[http://www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1860#art21](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1860#art21)

**Principali contenuti:** Riguardo le politiche per gli anziani ci si occupa prevalentemente della non autosufficienza. Tuttavia, nel Titolo II, Capo I (Politiche a favore degli anziani), all'art. 21 (Interventi) viene detto, tra l'altro: al fine di sostenere il mantenimento in famiglia degli anziani, la Regione promuove la qualificazione e l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, privilegiando la domiciliarità, il sostegno alla vita di relazione nella comunità locale e la valorizzazione delle loro risorse positive in rapporto alla vita familiare e sociale. Tra gli interventi, la Regione d) favorisce l'affidamento di anziani a famiglie selezionate, al fine di consentire il mantenimento delle abitudini di vita nel proprio contesto territoriale e ne stabilisce criteri e limiti; e) promuove l'apertura alla comunità locale delle strutture residenziali e diurne per favorire le relazioni sociali e l'incontro tra generazioni, nonché la partecipazione dei rappresentanti dei familiari nelle residenze protette; f) promuove l'istituzione di servizi civici e centri di aggregazione e di informazione cui partecipano le persone anziane attive per valorizzarne le esperienze e le competenze; g) sostiene l'attività di volontariato e di utilità sociale, in particolare per lo sviluppo di esperienze dei gruppi di auto mutuo aiuto (AMA).

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** Gli interventi sopra menzionati che afferiscono al concetto di invecchiamento attivo, non sono mai stati realizzati. Ciò perché dal 2015 si è verificata una forte contrazione del fondo regionale che avrebbe dovuto essere destinato a tal fine. Gli interventi di questa legge vengono prevalentemente finanziati da fondi sanità e nazionali che hanno un vincolo di destinazione verso la non autosufficienza, pertanto per la parte inerente l'invecchiamento attivo non si è realizzato nulla.

Valutazione discussa con il referente: Dr. Paolo Mannucci, Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche, Tel. 0718064305, e-mail: [servizio.politichesociali\\_sport@regione.marche.it](mailto:servizio.politichesociali_sport@regione.marche.it)

Scheda a cura di: Andrea Principi

## **SCHEDA 24: Regione Molise**

### **Legge 21/1990: Interventi in favore delle persone anziane**

**Link:**

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/8D5A09E8636373EC0125657B006855C8?OpenDocument>

**Principali contenuti:** disciplina misure tendenti a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale e promuove l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi al fine di assicurare alle persone anziane, mediante la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno e di emarginazione anche inespresse, dignitose condizioni di vita, nonché la permanenza nell'ambito familiare e sociale.

L'anziano è prevalentemente visto come destinatario di assistenza anziché come risorsa da attivare. I destinatari sono persone che abbiano raggiunto limiti di età' previsti per il pensionamento di vecchiaia o che a causa di una senescenza precoce, non esercitino e non possano proficuamente e continuamente esercitare attività' lavorativa. Tra i servizi offerti: - assistenza alla vita di relazione: tende ad evitare l'isolamento sociale dell'anziano e consiste in agevolazioni per la partecipazione ad attività ricreative e culturali, per l'uso di mezzi di trasporto pubblici, o per altre iniziative o attività. Deve anche tendere a promuovere l'inserimento degli anziani in attività' occupazionali, a tempo parziale, socialmente utili. - Centri di incontro: luoghi di incontro sociale che forniscono servizi ed attività' di animazione sociale, culturale e di tempo libero. - Soggiorni in località di cura e di vacanza: hanno lo scopo di offrire agli anziani l'occasione di svago e la possibilità di recupero fisico e psichico, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali. - Affidamento familiare di anziani presso famiglie, persone singole o comunità. – comunità alloggio: destinate ad ospitare un ristretto numero di soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilità' di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare né' possono essere affidati a famiglie o comunità di tipo familiare.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** La L.R. 21/90, pur non essendo di fatto abrogata, non trova più alcuna applicazione. Tutti gli interventi in esecuzione di tale legge sono stati finanziati, all'epoca, dalla regione Molise ed attuati dai Comuni.

Valutazione discussa con il referente Mariarosaria Carola, Ufficio Integrazione socio-sanitaria, strutture e attività socio-assistenziali, materno infantile, dell' età evolutiva e neuropsichiatria infantile, salute dell'anziano - 0865-447255.

Scheda a cura di: Andrea Principi

## **SCHEDA 25: Regione Molise**

**Legge 25/2005: Interventi a sostegno della posizione pensionistica degli ex lavoratori disoccupati in età matura**

**Link:**

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/FA0E7EE6C32AE9E5C125701F00365F40?OpenDocument>

**Principali contenuti:** Costituito un fondo a tal fine. Non una sola parola sulla possibilità di riattivazione.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** non discussa

Scheda a cura di: Andrea Principi

## **SCHEDA 26: Regione Molise**

### **Legge 13/2014: Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali**

**Link:**

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/C826E1AA624267DFC1257CE00033FCFB?OpenDocument>

**Principali contenuti:** disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali definiti come attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita. Il comune è titolare dell'organizzazione degli interventi.

All'articolo 46 "Politiche per gli anziani" viene stabilito che queste consistono in interventi servizi volti a (tra l'altro): a) promuovere la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni; b) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva etc.

Sono compresi tra gli interventi e i servizi per gli anziani (tra gli altri): a) la creazione di una rete locale di servizi ricreativi e luoghi aggregativi, in cui promuovere forme di associazionismo e di inserimento sociale etc; b) le forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di reddito inadeguate. Orientata comunque in larga parte verso l'assistenza anziché l'attivazione dell'anziano.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** La legge è operante, insieme al relativo Regolamento di esecuzione n.1/2015, con azioni prioritariamente mirate all'assistenza domiciliare degli anziani non autosufficienti. La popolazione molisana è, infatti, interessata dal fenomeno dell'invecchiamento che l'ha portata ai primi posti a livello nazionale. Le esigue risorse finanziarie regionali sono utilizzate per l'erogazione di servizi socio-assistenziali destinati ad agevolare la permanenza degli anziani non autosufficienti in ambito familiare. Secondo quanto riferito dalla referente regionale quindi, la legge non è operativa sotto il profilo delle classiche dimensioni dell'invecchiamento attivo.

Valutazione discussa con il referente Mariarosaria Carola, Ufficio Integrazione socio-sanitaria, strutture e attività socio-assistenziali, materno infantile, dell'età evolutiva e neuropsichiatria infantile, salute dell'anziano - 0865-447255.

Scheda a cura di: Andrea Principi

## SCHEDA 27: Regione Piemonte

**Legge 47/1997: Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate.**

**Link:** <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1997047.html>

### **Principali contenuti:**

La legge è interamente dedicata all'educazione/formazione delle persone anziane e di quelle adulte, favorisce l'istituzione e sostiene finanziariamente le attività di queste Università. Regola i requisiti da possedere per l'accesso ai fondi. Dispone che la frequenza è gratuita, fatto salvo il pagamento di una quota di partecipazione. Chiarisce che il personale docente deve possedere il diploma di laurea o una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso e che può essere rilasciato un attestato di frequenza che non avrà valore legale. Dispone che la domanda per la concessione contributi va fatta ogni anno entro il 31 maggio, e che il piano di riparto viene divulgato entro il 30 settembre di ogni anno e si baserà su: articolazione dei corsi, attività proposte nelle aree decentrate e contenuti della proposta. Regola la dimensione e l'erogazione del contributo, e la modalità di recupero del contributo nel caso non sia realizzata la l'attività programmata.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** legge ottima per lo scopo anche perché ha sempre legato la misura dei finanziamenti a 3 criteri oggettivi: 1) numero ore di lezione realizzate rispetto a quelle dichiarate; numero ore di lezione effettivamente realizzate nell'anno precedente; numero di utenti (discenti) iscritti nell'anno precedente. Una formula matematica stabilisce la poi come il fondo allocato dalla regione viene distribuito tra i soggetti richiedenti.

Dopo un periodo d'oro vissuto fino al 2009 (60 diversi soggetti finanziati in tutta la regione, fondo di 300.000 euro) il fondo dedicato si è andato progressivamente riducendo fino ai 50.000 euro dell'anno scorso (8 soli soggetti finanziati). A fronte della riduzione del fondo, al fine di conservare la buona qualità dell'offerta formativa, la scelta politica è stata di continuare a dare a meno soggetti i "vecchi importi" piuttosto che di ridurre a tutti elargendo "a pioggia". Con la progressiva riduzione del fondo sono aumentate le richieste di finanziamento respinte anche a soggetti che erano soliti venir finanziati e si è notato che dopo due rifiuti di finanziamento consecutivi i soggetti tendevano a non presentare più domanda l'anno successivo.

Importantissimo: con la crisi economica che non tende a ridursi, quest'anno per la prima volta dall'entrata in vigore della legge nel 1997, non è previsto un fondo dedicato ai sensi di questa legge e dunque la Regione Piemonte non finanzierà le attività dl 2016 delle Università della Terza Età della regione.

**Valutazione discussa con:** Dr. Daniele Tessa, Promozione Cultura, Turismo e Sport, 011-4324436.

Scheda a cura di: Andrea Principi

## **SCHEDA 28: Regione Piemonte**

**Legge 1/2004: Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.**

**Link:** <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2004001.html>

**Principali contenuti:** si tratta di una legge dedicata a tutta la popolazione che contiene indicazioni specifiche per la popolazione anziana in particolare riguardo il volontariato.

La legge regola il riordino (programmazione e organizzazione) del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, incluso il conferimento di funzioni ai vari livelli.

Parte I Titolo II - Capo III "Altri soggetti pubblici e privati": all'articolo Art. 13 "Servizio civico volontario delle persone anziane" (definite come individui con 65 o più anni di età o anche più giovani se percepiscono una pensione e non lavorano) si riconosce il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, si promuove il loro servizio civico volontario e si elencano i vari benefici attesi per i volontari anziani grazie a questa attività. Si specifica che il servizio civico volontario delle persone anziane va istituito ad opera di comuni, comunità montane e collinari, che devono coordinare e dirigere le attività. Si specifica che la Giunta Regionale individua le attività, le attività di svolgimento e i criteri per l'assegnazione di contributi ai soggetti che istituiscono il servizio. Si specifica che in cambio dell'attività di volontariato gli individui possono avere opportunità culturali, ricreative (link con la dimensione "tempo libero") o formative (link con la dimensione Educazione/lifelong learning), gratuitamente o a costi ridotti.

Parte II Titolo I - Il Capo IV "Politiche per le persone anziane" si concentra quasi esclusivamente sull'anziano come destinatario di assistenza, salvo poche eccezioni: Art. 49 - e) informazioni sulle nuove tecnologie per collegamento e monitoraggio a distanza (link con ICT e formazione); i) gite: istituzione di soggiorni marini e montani (link con attività del tempo libero); j) istituzione di servizi civici e (link con volontariato) di centri di aggregazione e informazione (link con attività del tempo libero e vedi anche art. 50); k) sostegno dell'attività di volontariato e di utilità sociale, per lo sviluppo di esperienze di auto-aiuto e mutuo-aiuto (link con assistenza informale ad anziani). Art. 50 – Tra le forme di intervento previste: f) centri diurni di aggregazione sociale e di socializzazione.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** Articolo 13: il Servizio civico per le persone anziane è stato finanziato (1 milione/1 milione e mezzo di euro l'anno) e funzionante fino al 2009, poi per via della crisi economica i finanziamenti sono stati soppressi/sospesi. Più che creare prospettive innovative, i Comuni in genere utilizzavano i fondi regionali per coprire realtà/servizi già esistenti. Dopo il 2009 i Comuni hanno sospeso i servizi incapaci di sostenere economicamente il servizio. Articoli 49/50: ci sono stati un paio di esperimenti di "scambio di strutture" con anziani Liguri per fini vacanzieri ma mentre molti anziani piemontesi richiedevano la Liguria, pochi liguri in genere richiedevano il Piemonte. In generale anche altri tentativi di turismo agevolato per gli anziani sono tramontati per via della mancanza di risorse.

Valutazione discussa con la Dr.ssa Cristina Ramella, funzionario Politiche Sociali (011-4322184)

Scheda a cura di: Andrea Principi

## **SCHEDA 29: Regione Piemonte**

Proposta di legge regionale n. 339 presentata il 11 Ottobre 2006. Ha avuto fine anomala per **DECADENZA** in data **2 maggio 2010**.

**Titolo:** Intervento a sostegno delle famiglie e delle associazioni per favorire un invecchiamento sano e attivo della popolazione.

**Link:**

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=80339>

**Contenuti generali:** finalità di sostenere la strategia per un invecchiamento sano e attivo, e porre in essere una serie di interventi diretti a potenziare e migliorare i servizi per gli anziani. In particolare è focalizzata sugli anziani come soggetti deboli e bisognosi di assistenza e quindi in generale ha contenuti diversi da quelli desumibili dal titolo. Però contiene anche alcune indicazioni più in linea con il classico concetto di invecchiamento attivo. Presente il tema trasversale dell'intergenerazionalità, soprattutto per motivi di caregiving: "Si vuole altresì rilevare il ruolo di primo piano che l'anziano deve avere all'interno della famiglia, e rafforzare le relazioni intergenerazionali nell'ambito dello stesso nucleo familiare".

Tra gli obiettivi: promuovere la solidarietà tra le diverse fasce di età attraverso forme di volontariato intergenerazionale per contenere al massimo i casi di anziani in condizione di isolamento dalla comunità cui appartengono; incoraggiare e organizzare attività sociali, culturali, ricreative, hobbistiche che coinvolgano attivamente gli anziani.

Art. 9 (Volontariato intergenerazionale) - Promuove forme di volontariato intergenerazionale volte a valorizzare il prezioso contributo che gli anziani possono offrire alla società in ragione della vasta esperienza e abilità acquisite negli anni. Quattro attività socialmente utili individuate in via principale: a favore di altri anziani bisognosi di compagnia o aiuto nel disbrigo delle faccende della vita quotidiana; a favore dei più giovani (assistenza dei bambini davanti alle scuole, accompagnamento degli scolari sugli autobus o a piedi lungo i percorsi casa-scuola e viceversa); a favore delle famiglie con figli in età scolastica: creazione di un servizio dopo scuola facoltativo in strutture scolastiche o locali presso le biblioteche per lo studio pomeridiano degli scolari con un servizio di sorveglianza svolto dagli stessi anziani fino al rientro dei genitori dal lavoro; a favore dell'intera comunità (presenza nei parchi, nei giardini, nelle mostre, nelle sedi dei beni culturali, a contatto con i visitatori e per qualunque attività o manifestazione pubblica).

Scheda a cura di: Andrea Principi

### **SCHEDA 30: Regione Piemonte**

Proposta di legge regionale n. 43 presentata il 30 luglio 2014

**Titolo:** Indirizzi a favore delle politiche pubbliche per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva.

**Link:**

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=100043>

**Contenuti principali:** si occupa dello sviluppo del movimento sportivo nel suo complesso e vengono menzionati gli anziani come categoria al capo III "Promozione e tutela della pratica sportiva e disciplina delle strutture sportive", articolo 6 "Attività sportive e fisico motorie" dove allo scopo di incrementare il numero dei praticanti ed agevolare l'esercizio della pratica sportiva si menzionano mediante specifici interventi finanziari concernenti manifestazioni sportive a carattere regionale, nazionale ed internazionale, riservando particolare attenzione a quelle che coinvolgono, tra altri, gli atleti anziani

Scheda a cura di: Andrea Principi

## **SCHEDA 31: Provincia Autonoma di Trento**

### **Legge Provinciale 25 luglio 2008, n. 11: Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani**

**Link:** [http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2025%20luglio%202008,%20n.%2011\\_18325.aspx](http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2025%20luglio%202008,%20n.%2011_18325.aspx)

#### **Principali contenuti:**

La legge prevede l'istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani (definite, ai sensi dell'art.3, come le persone che hanno compiuto 65 anni). Tale legge nel suo complesso favorisce l'invecchiamento attivo della popolazione anziana provinciale, prestando attenzione alle varie dimensioni di active ageing.

In particolare, la finalità della legge è quella di riconoscere il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuoverne la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale, favorendone la capacità progettuale e valorizzando le esperienze formative, cognitive, professionali e umane, accumulate nel corso della vita. Inoltre, la Provincia autonoma di Trento promuove e sostiene il servizio volontariato civile degli anziani e riconosce la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato che operano a favore degli anziani, e dei circoli pensionati e anziani (art.1). I principi fondamentali fatti propri dall'intervento normativo trovano formalizzazione nella "Carta dei diritti dell'anziano" (art.2): favorire un invecchiamento attivo; garantire il diritto alla salute dell'anziano; assicurare all'anziano un tenore di vita dignitoso; favorire la partecipazione attiva dell'anziano alla vita politica, sociale, culturale e amministrativa della propria comunità; riconoscere e favorire la sensibilità spirituale e religiosa degli anziani; promuovere forme di coinvolgimento della popolazione anziana nella definizione dei servizi assistenziali e sociali prevalentemente diretti ad essa; assicurare politiche abitative che garantiscano all'anziano un'abitazione adeguata alle proprie esigenze, riconoscendo l'importanza del legame con la comunità di appartenenza e della permanenza in famiglia; promuovere il benessere psico-fisico dell'anziano. In attuazione di tali principi è prevista l'istituzione (art.4), da parte dei comuni e delle comunità di valle, del servizio di volontariato civile delle persone anziane, rivolto a tutti gli anziani che in modo spontaneo, personale e gratuito intendono svolgere un'attività di volontariato, sulla base delle competenze e abilità possedute. I settori di intervento previsti riguardano attività ausiliarie rivolte alla comunità e al territorio: la vigilanza nei pressi o all'interno di edifici scolastici e di altri luoghi pubblici di svago e aggregazione, nei pressi di monumenti o siti di interesse culturale e nei tragitti scuola-abitazione; i piccoli interventi di manutenzione e di custodia dell'ambiente e del verde; l'assistenza sugli scuolabus; il sostegno e l'aiuto a persone sole o impedito a svolgere incombenze quotidiane o ad accedere a servizi o a strutture pubbliche, e la compagnia a persone in condizione di solitudine; la valorizzazione e divulgazione delle esperienze acquisite dagli anziani in campo professionale, artistico, storico, culturale e sportivo; le attività formative tra pari; la promozione, diffusione e valorizzazione delle attività di volontariato realizzate da persone anziane. Le persone anziane che partecipano alle attività del servizio di volontariato civile possono ricevere rimborsi delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di tali attività e possono usufruire di opportunità culturali, formative, sportive e ricreative anche gratuitamente o a costi ridotti (art.5). Un altro intervento previsto riguarda la gestione gratuita di terreni comunali (art.8), nei quali persone anziane singole o associate possono svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale di cura e tutela dell'ambiente naturale. La legge istituisce inoltre la "consulta provinciale della terza età" (composta da 15 membri), quale organo di sintesi e confronto degli organismi associativi che rappresentano la popolazione anziana (art.7). Tra le sue

funzioni, la consulta: elabora documenti e proposte in merito a problematiche della terza età e le trasmette alla Giunta provinciale; su richiesta della Giunta provinciale, può esprimere pareri sulle politiche a favore degli anziani; partecipa all'elaborazione delle politiche a favore degli anziani secondo le forme di coinvolgimento previste dalla normativa; diffonde le attività più significative e le proprie opinioni su temi di particolare rilievo riguardanti gli anziani.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** a giudizio del referente intervistato, la legge in esame contribuisce a sviluppare iniziative per riconoscere il ruolo sociale e valorizzare gli anziani in un'ottica di invecchiamento attivo, sviluppando e sostenendo in particolare il volontariato civile delle persone anziane. Tuttavia, sempre secondo il referente intervistato, in generale in Trentino esistono diverse iniziative implementate *in modo concreto* per promuovere l'invecchiamento attivo, anche se afferiscono a varie aree/dimensioni di intervento (ad es. promozione del volontariato, della formazione continua, dell'attività fisica, del co-housing intergenerazionale, misure di sostegno economico) e vedono coinvolti, nella programmazione e attuazione delle varie iniziative, diversi organi/servizi istituzionali provinciali, anche in collaborazione con vari soggetti del terzo settore. Pertanto, pur in presenza di tali misure (favorite dalle specifiche leggi analizzate; cfr. anche la scheda sul Piano per la salute del Trentino 2015-2025, previsto dalla L.P. 13/2007) che sostengono l'active ageing, a parere del referente intervistato la principale criticità in tale contesto è rappresentata dalla difficoltà di mettere sotto un'unica cornice quanto viene realizzato in modo frammentato per promuovere l'invecchiamento attivo nel territorio provinciale. Un contributo in tal senso potrebbe essere fornito dall'emanazione di una legge organica per sostenere l'active ageing, alla stregua di quanto già fatto da alcune regioni italiane.

Valutazione discussa con il referente Dr. **Pirous Fateh-Moghadam**, componente dell'Osservatorio per la salute, Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia autonoma di Trento; Tel. 0461/494066; Fax 0461/494159; E-mail: [pirous.fatehmoghadam@provincia.tn.it](mailto:pirous.fatehmoghadam@provincia.tn.it)

Scheda a cura di Marco Socci

## **SCHEDA 32: Regione Sardegna**

**Legge 12/1992: Interventi a sostegno delle attività delle Università della "terza età" in Sardegna.**

**Link:** <http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?s=1&v=9&c=72&file=1992012>

**Principali contenuti:** riconosce nell'attività delle Università della terza età della Sardegna, legalmente costituite, un particolare rilievo ed interesse per la promozione culturale e sociale degli anziani. Eroga sovvenzioni vincolate ad uno svolgimento di almeno il 60% dei corsi dichiarati. Le domande vanno presentate entro febbraio di ogni anno.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** dalla sua emanazione fino al 2006 sotto la responsabilità della Pubblica Istruzione della Regione, la legge ha funzionato molto bene ed era considerata un fiore all'occhiello, con finanziamenti anche cospicui. Dopo il 2006 il servizio ha continuato ad esistere ma operativamente parlando è passato sotto la responsabilità delle province quindi il referente regionale non sa dare particolari dettagli sulla questione. Qualche indicazione generale per il periodo dopo il 2006: è aumentato il numero delle Università richiedenti e politicamente si è scelto di accontentare tutti, quindi i finanziamenti alle singole Università finanziate già da tempo si sono progressivamente ridotti. Si dice che probabilmente entro quest'anno il servizio possa tornare sotto la diretta responsabilità della Regione.

Valutazione discussa con il referente: Maria Rossella Enis (070-6064526), che ha seguito il servizio fino al 2006.

Scheda a cura di: Andrea Principi

### SCHEDA 33: Regione Sardegna

PROPOSTA DI LEGGE N. 196 del 22 settembre 2010

**Titolo:** Norme a tutela della promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo

**Link:**

<http://consiglio.regione.sardegna.it/xivlegislatura/Disegni%20e%20proposte%20di%20legge/propleg196.asp>

**Contenuti principali:** riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale, favorendo la loro capacità progettuale e valorizzando le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane, nonché la crescita personale accumulate nel corso della vita. promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, per favorire un invecchiamento attivo capace di valorizzare ogni persona come risorsa rendendola protagonista del proprio futuro.

Tratta e regola prevalentemente il volontariato, ma prevede di programmare interventi coordinati negli ambiti della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali.

La programmazione degli interventi sarà inserita all'interno del Piano regionale dei servizi alla persona, di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali).

Destinatari: coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione e non lavorano.

Riconosce e promuove il volontariato degli anziani, prevede per i volontari un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali promotori dei progetti.

Definisce gli ambiti operativi dei servizi (quasi copia e incolla con altra normativa): a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie; b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro; c) attività ausiliare di vigilanza e/o durante il movimento degli studenti, in mense, biblioteche, durante manifestazioni giovanili e sugli scuolabus; d) attività ausiliare di vigilanza e/o sorveglianza nei pressi o all'interno degli edifici durante le mostre; e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali; f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale; g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato e folclore e costume locale; h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali; i) assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili; j) attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza; k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive; l) attività di raccolta, conservazione, valorizzazione e divulgazione delle esperienze acquisite dagli anziani, in particolare nel campo professionale, artistico, storico, culturale e sportivo, nonché attività formative tra parti; m) attività di promozione, diffusione e valorizzazione delle peculiarità delle attività di volontariato realizzate da persone anziane, con particolare riferimento a quelle relative alla protezione civile.

Giardinaggio e orticoltura: i comuni possono affidare a persone anziane la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura. Criteri di preferenza per la concessione: fare volontariato (ottimo!).

Formazione permanente: incentiva la mutua formazione inter e intragenerazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere; favorisce anche il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione (collaborazione con imprese e sindacati); valorizza e sostiene le attività delle università popolari a favore della terza età, comunque denominate, tese all'educazione non formale in diversi campi del sapere. Si sostengono percorsi formativi finalizzati a: progettare un invecchiamento attivo per i soggetti prossimi alla pensione e per gli anziani ancora giovani, ma già in pensione, con una particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva; conoscere i servizi della rete informatica; etc.

Prevenzione e benessere: stili di vita e attività fisica e motoria: collaborazioni volontariato, promozione sociale e ASL.

Sostiene la diffusione sul territorio di spazi e luoghi di incontro, socializzazione, espressività, in un'ottica intergenerazionale e interculturale.

## **SCHEDA 34: Regione Sicilia**

Disegno di legge 851 del 28-10-2014

**Titolo:** Norme sulla promozione e valorizzazione dei Senior per un invecchiamento attivo

**Link:** <http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&id=4>

**Contenuti principali:** si riconosce il ruolo dei Senior nell'ambito della comunità sociale e si promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.

Definisce Senior coloro che hanno già compiuto sessantacinque anni di età. Definisce invecchiamento attivo il processo volto ad ottimizzare le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita (OMS).

Interventi programmati negli ambiti della protezione e promozione sociale, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento.

Prevede di inserire la programmazione regionale degli interventi nel Piano sociale regionale entro 90 giorni dall'adozione della legge.

Promuove anche la partecipazione dei Senior a processi educativi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita (formazione permanente). Prevede mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere; sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate; valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo dei Senior nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

Prevede di promuovere e sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte dei Senior del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.

Prevede di sostenere percorsi formativi finalizzati a: a) progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva; ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie digital divide.

Sostiene la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica.

Agevola una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.

Favorisce la partecipazione dei Senior ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità.

Favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale. Il volontariato civile dei Senior costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità. Ai Senior può essere riconosciuto un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.

Azioni dell'impegno civile degli anziani: accompagnamento con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie; supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro; vigilanza presso scuole e mense; sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili; animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali; conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico; iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale; assistenza, anche domiciliare, a minori, Senior e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali; assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri; attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze; interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio LA SICILIA HA COPIATO DALL'UMBRIA (umbro);

Prevede di affidare ai Senior, singoli o associati, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell'ambiente naturale.

Sostiene la diffusione tra gli anziani e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche.

### **SCHEDA 35: Regione Sicilia**

Disegno di legge 945 del 2 febbraio 2015

**Titolo:** Norme a tutela e promozione dell'invecchiamento attivo, dell'incontro e della solidarietà tra generazioni

**Link:** <http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&id=3>

**Contenuti principali:** è la stessa proposta del 2014 con l'ordine degli articoli un po' cambiato e qualche aggiustamento qua e là. Corretto "territorio umbro" con "territorio siciliano".

### **SCHEDA 36: Regione Sicilia**

Disegno di legge 963 del 2 marzo 2015

**Titolo:** Interventi per la promozione dell'invecchiamento attivo

**Link:** <http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&id=2>

**Contenuti principali:** Proposta dal taglio leggermente diverso rispetto alle precedenti e si occupa di programmazione degli interventi coinvolgendo i comuni e dei soggetti attuatori (Comuni, Asl, scuole e Unitre, etc.). Si occupa di politiche familiari (per favorire la permanenza dell'anziano a domicilio il più a lungo possibile), di formazione permanente, di volontariato civile, di innovazione socio-culturale e turismo sociale, di trasporti sociali, di prevenzione e benessere inclusa attività fisica e corretti stili di vita, di nuove tecnologie. Interessante: sono previste agevolazioni al completamento della vita lavorativa attraverso uscite graduali dal mondo del lavoro (e contemporaneo avvio di impegno civico) e il trasferimento di conoscenze ai lavoratori più giovani.

## **SCHEDA 37: Regione Sicilia**

Disegno di legge 1182 del 24 marzo 2016

**Titolo:** Politiche per la promozione dell'invecchiamento attivo

**Link:** <http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&id=1>

**Contenuti principali:** pochi ritocchi rispetto alla proposta del marzo di un anno prima. Dice che gli interventi previsti devono essere nel campo della salute, sicurezza, partecipazione, formazione, lavoro, cultura, turismo, sport e tempo libero, impegno civile e attività di volontariato.

Menziona le attività previste: a) favorire l'integrazione sociale tra culture e religioni diverse, creando centri ricreativi per anziani multiculturali; b) promuove l'iscrizione delle persone anziane nelle Università siciliane, prevedendo una tassa ridotta e comunque proporzionata al reddito degli stessi; c) sostiene, attraverso le istituzioni scolastiche, l'insegnamento da parte degli anziani dei saperi acquisiti alle nuove generazioni, creando degli incontri periodici nelle scuole di ogni ordine e grado; d) organizza corsi di formazione con pedagoghi per i nonni che accudiscono i nipoti; e) Istituisce corsi di informatica gratuiti per gli anziani così da ridurre il gap tecnologico in cui riversano.

Poi menziona e regola ancora i temi come nella precedente proposta revisionando un poco i titoli degli articoli ma la sostanza è quella: Iniziative culturali e turistiche; trasporti pubblici, salute e benessere.

Scompare la parte dedicata alle politiche familiari politiche familiari (per favorire la permanenza dell'anziano a domicilio il più a lungo possibile). Scompare anche la parte che era interessante sulle agevolazioni al completamento della vita lavorativa attraverso uscite graduali dal mondo del lavoro (e contemporaneo avvio di impegno civico) e il trasferimento di conoscenze ai lavoratori più giovani.

## **SCHEDA 38: Regione Toscana**

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 **Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale** e Legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 **Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41** (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

### **Link:**

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;41>

**Principali contenuti:** con la legge 41/2005 la regione Toscana ridefinisce e disciplina il sistema dell'assistenza sociale e socio-sanitaria regionale in modo coordinato con la contemporanea revisione della normativa in ambito sanitario (legge 24 febbraio 2005 n. 40) approvata lo stesso giorno. Tali leggi ribadiscono i principi fondanti del welfare toscano, confermandone il carattere di universalità, promuovendo l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale, e il principio della programmazione integrata socio-sanitaria quale elemento cardine del sistema. La legge 41 nello specifico definisce i livelli essenziali di prestazioni sociali, i soggetti deputati alla loro erogazione, gli organi e le sedi della programmazione integrata e gli ambiti oggetto di politiche integrate, tra cui troviamo le politiche rivolte alla popolazione anziana.

All'articolo 54 "**Politiche per gli anziani**" vengono espressi una serie di principi rilevanti ai fini della tematica dell'invecchiamento attivo: la promozione della "partecipazione degli anziani alla comunità locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni" (art.54 comma 1 lettera a); la prevenzione dell'esclusione sociale, la salvaguardia dell'autonomia e il mantenimento dell'anziano nel proprio contesto di vita e di relazioni (art.54 comma 1, lettera b), la prevenzione dell'ospedalizzazione e del ricovero in struttura (art.54 comma 1, lettera c). Vengono poi individuate una serie di prestazioni utili al raggiungimento di queste finalità: "la creazione di una rete locale di servizi ricreativi e luoghi aggregativi, in cui promuovere forme di associazionismo e di inserimento sociale, anche di diretta iniziativa della popolazione anziana" (art. 54, comma 2 lettera a), "forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di reddito inadeguate" (art.54 comma 2, lettera b). L'articolo prosegue delineando il sistema di servizi rivolto all'anziano non autosufficiente.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** gli interventi sul fronte dell'invecchiamento attivo sono residuali rispetto a quelli per far fronte alla non-autosufficienza. La legge e le risorse si concentrano soprattutto sul sistema di servizi rivolto all'anziano non autosufficiente.

Valutazione discussa con: Sara Madrigali (Politiche per l'Integrazione Socio-Sanitaria).

Scheda a cura di: Flavia Piccinini

## SCHEDA 39: Regione Umbria

### Legge regionale 27 settembre 2012, n. 14: Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo

#### Link:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/558415/Legge+regionale+sull%27Invecchiamento+attivo/4aca3bad-7789-4280-bafa-794da6bf1e97>

**Principali contenuti:** si tratta di una legge (composta da 13 articoli) approvata dalla Regione Umbria con l'obiettivo di promuovere e sostenere in modo organico l'invecchiamento attivo nelle sue varie dimensioni, tramite specifiche politiche a favore delle persone anziane, di cui si riconosce il ruolo attivo nella società. Tale legge è stata in vigore dal 18.10.2012 al 30.04.2015 e successivamente è stata abrogata e sostituita dalla L.R. n. 11/2015. I contenuti, i principi, le finalità e le azioni previsti dalla legge 14/2012 sono integralmente confluiti nella suddetta L.R. n. 11/2015, che costituisce il "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali". Per i dettagli sulle norme volte a promuovere l'invecchiamento attivo in Umbria si rimanda pertanto alla scheda redatta sulla L.R. n. 11/2015.

In questa sede, l'unico aspetto rilevante da evidenziare riguarda l'art. 13 ("Norma finanziaria") della legge 14/2012, con il quale si stabiliva che per l'attuazione degli interventi volti a sostenere l'invecchiamento attivo veniva autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di 250.000 euro. Lo stesso articolo specificava che per gli anni 2013 e i successivi l'entità della spesa viene determinata annualmente con la legge finanziaria regionale. Anche per il biennio 2014/2015 sono stati assegnati 250.000 euro per la realizzazione di interventi a sostegno dell'active ageing (<http://www.umbriajournal.com/breaking-news/anziani-invecchiamento-attivo-250-mila-euro-per-azioni-di-promozione-e-valorizzazione-150009/>). In particolare, va segnalato che la Regione predispone periodicamente atti di indirizzo affinché attraverso la programmazione regionale si definiscano le azioni per l'applicazione delle norme (contenute prima nella legge 14/2012 e in seguito confluite nella L.R. 11/2015) volte a sostenere l'invecchiamento attivo, e promuove bandi regionali per stimolare lo sviluppo di progettualità e interventi di carattere innovativo in tale ambito. Per un dettaglio dei progetti e degli interventi approvati e finanziati volti alla promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo si rimanda al seguente link: <http://www.regione.umbria.it/documents/18/558809/Progetti+a+favore+dell%27invecchiamento+attivo/5b23086-2073-4e6a-b9b9-9f63934ca4e5>

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** si veda la valutazione riportata nella scheda redatta sulla L.R. n. 11/2015.

Scheda a cura di Marco Socci

## SCHEDA 40: Regione Umbria

### Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 11: Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.

Link: [http://leggi.crumbria.it/mostra\\_atto.php?id=81377&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5](http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=81377&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5)

**Principali contenuti:** Si tratta di una legge dedicata a tutta la popolazione che contiene indicazioni specifiche per la popolazione anziana; a riguardo, in particolare, promuove l'invecchiamento attivo trasversalmente nelle sue varie dimensioni. In dettaglio, la legge riunisce in un testo unico le disposizioni normative regionali in materia di Sanità e Servizi sociali, e a tal fine dispone tra l'altro l'abrogazione (Art. 410 "Abrogazioni", c. "mmmm") della previgente Legge regionale sull'invecchiamento attivo (i.e. L.R. n. 14 del 27 settembre 2012 "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo"), in vigore dal 18.10.2012 al 30.04.2015 (data di entrata in vigore della L.R. n. 11/2015).

PARTE II (SERVIZI SOCIALI) TITOLO I (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI) CAPO II (SOGGETTI ISTITUZIONALI): all'art. 268 (g) si specifica che la Regione Umbria promuove e valorizza l'invecchiamento attivo sostenendo politiche a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società. PARTE II - TITOLO I - CAPO III (PROGRAMMAZIONE): all'art. 270 (*Piano sociale regionale*) (c.7) si specifica che nel Piano sociale regionale è inserita la programmazione degli interventi a favore delle persone anziane negli ambiti della protezione e promozione sociale, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento (i.e. *aspetti descritti nelle sezioni sottostanti; cfr. art. 291, 293 e 294*). All'art. 276 ("Piano operativo" - Capo III del Titolo III - Parte II) si specifica che la Giunta regionale approva ogni anno - dopo l'approvazione della legge finanziaria regionale - un piano operativo che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni per sostenere l'active ageing. Il piano operativo viene approvato previo confronto con le istituzioni, le forze sociali e il terzo settore. All'art. 407 ("Clausole valutative") si specifica che con cadenza annuale, la Giunta presenta all'Assemblea Legislativa una relazione sull'attuazione degli interventi e dei servizi a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo ed in particolare degli interventi ricompresi nel "piano operativo" precedentemente citato.

Definizioni (c.9): per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età e per invecchiamento attivo il processo volto ad ottimizzare le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita (definizione OMS).

PARTE II - TITOLO III - CAPO III (SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI): all'art. 291 (*Interventi e servizi per la formazione permanente delle persone anziane*) si specifica che (c.1) la Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, e in particolare: incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere; sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate; valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali. Inoltre (c.2) promuove e sostiene protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze. Inoltre (c.3), sostiene percorsi formativi finalizzati a: progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva; ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie - digital divide; promuovere stili di consumo ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio; perseguire la sicurezza stradale e domestica.

All'art. 292 (*Interventi e servizi per la cultura, la prevenzione ed il benessere durante l'invecchiamento*) si specifica che la Regione (c.1) sostiene la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. La

Regione promuove anche politiche per agevolare una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali delle persone anziane, e a tale scopo sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione (c.2).

All'art. 293 (*Interventi e servizi per la cultura, il tempo libero, l'impegno e il volontariato civile delle persone anziane*) si specifica che la Regione) favorisce: la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità (c.1); la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale (c.2). Al c.3 si chiarisce che il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità. Alle persone anziane che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti (c. 5). Il volontariato civile degli anziani si realizza attraverso le seguenti azioni (c.7): accompagnamento con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie; supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali; attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense; sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili; animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali; conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico; iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale; assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani (*link con la dimensione assistenza informale ad anziani*) e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali; assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri; attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze; interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio umbro; campagne e progetti di solidarietà sociale. Al c.8 di stabilisce che i comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell'ambiente naturale.

All'art. 294 (*Interventi ed azioni per l'implementazione delle nuove tecnologie*) si sostiene la diffusione tra le persone anziane e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche (c.1), prevedendo anche accordi e convenzioni per agevolare anche economicamente l'utilizzo di tali strumenti tra le persone anziane.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** secondo le referenti intervistate, la legge umbra per la promozione dell'invecchiamento attivo approvata nel 2012 (poi confluita nel Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è tutt'altro che rimasta sulla carta. La norma infatti è pienamente operativa ed efficace. Nella sua attuazione ha fin'ora fornito eccellenti e positivi risultati, ad esempio in termini di anziani coinvolti, di soggetti (pubblici e non) protagonisti nella sua implementazione e di progetti finanziati e realizzati. A detta delle referenti, addirittura, i risultati legati all'attuazione delle legge sono andati al di sopra delle aspettative, in quanto la normativa ha fornito uno strumento organico per "mettere a sistema" e valorizzare le potenzialità degli anziani e la progettazioni di interventi a loro favore (in un'ottica di invecchiamento attivo), il cui "fiorire" è stato definito "sorprendente". È stato evidenziato come questa legge sia stata necessaria per sostenere un cambiamento culturale a supporto dell'active ageing in Umbria (una delle regioni più longeve d'Europa). Da quando è stata approvata la legge 14/2012 sono state stanziare risorse piuttosto ingenti dalla Regione (ad es. tramite il fondo sociale regionale, fondi nazionali) per sostenere gli interventi e i progetti per favorire l'invecchiamento attivo, ovvero 250.000 euro all'anno, così ripartiti: 100.000 euro ai Comuni capofila delle 12 Zone Sociali regionali (per finanziare lo sviluppo di Piani zonali per l'invecchiamento attivo e relativi progetti); 150.000 messi a disposizione tramite bandi rivolti a vari soggetti (ad es. associazioni e organizzazioni del terzo settore, università della terza età, ecc.) per

finanziare numerosi progetti a supporto dell'active ageing (cfr. anche la scheda relativa alla L.R. 14/2012). Un aspetto sottolineato da una referente intervistata è il fatto di avere contribuito a stimolare la progettazione bottom-up di interventi a supporto dell'invecchiamento attivo, finanziati in modo mirato ("finanziamenti a progetto", monitorati e valutati per risultati ed efficacia), e interrompendo una negativa tradizione di finanziamenti "a pioggia" di interventi e iniziative generiche e non valutate a favore degli anziani. È stato inoltre segnalato il fatto che la Regione Umbria (e le referenti intervistate in particolare) è stata contattata da altre amministrazioni regionali per ottenere informazioni relative alla legge per l'invecchiamento attivo, al fine di provare ad implementare in altri contesti norme analoghe/ispirate dalla legge umbra, una delle prime e innovative leggi approvate in Italia per promuovere l'active ageing in modo organico e trasversale alle sue varie dimensioni. Da ultimo, le referenti hanno sottolineato che non si riscontrano criticità relative al "funzionamento" e all'efficacia di tale legge, anche se rimane un aspetto "delicato" la possibilità di garantire adeguate risorse destinate alla sua attuazione con continuità, nel medio-lungo periodo (a riguardo è stato sottolineato che una delle possibili fonti di finanziamento per interventi di active ageing è rappresentata dalle risorse del POR FSE 2014-2020).

Valutazione discussa con le referenti:

Dr.ssa **Nera Bizzarri**, Dirigente Servizio Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo settore della Regione Umbria; Tel. 075 5045279; Fax 075 5045569; E-mail: nbizzarri@regione.umbria.it

Dr.ssa **Serenella Tasselli**, Responsabile Sezione Inclusione sociale, contrasto alle povertà e anziani della Regione Umbria; Tel. 075 5045337; Fax 075 5045569; E-mail: stasselli@regione.umbria.it

Scheda a cura di Marco Socci

## SCHEDA 41: Regione Umbria

**Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (“Testo unico in materia di agricoltura”), modificata e integrata dalla legge regionale 4 maggio 2016, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 “Testo unico in materia di agricoltura”).**

### Links:

[http://leggi.crumbria.it/mostra\\_atto.php?id=81446&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5&datafine=20160512](http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=81446&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5&datafine=20160512) ;  
[http://leggi.crumbria.it/mostra\\_atto.php?id=171670&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5](http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=171670&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5)

**Principali contenuti:** si tratta del Testo unico che riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di agricoltura. All’interno di tale legge si fa riferimento anche alle persone anziane, ovvero una delle categorie di soggetti destinatari di prestazioni e servizi nell’ambito delle attività di agricoltura sociale e di fattoria sociale (cfr. sotto per dettagli).

TITOLO VIII - SEZIONE III: all’art. 153 (*Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale*) si specifica che le attività di agricoltura sociale (i.e. in base al comma 1: l’insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale esercitate da imprenditori agricoli - anche nella forma di società di capitali o di persone, o associati fra loro – e da imprese sociali) e le attività di fattoria sociale (i.e. in base al comma 2: attività menzionate in precedenza, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, attraverso l’uso prevalente di attrezzature e risorse aziendali), sono finalizzate ad offrire prestazioni quali servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi ad anziani, oltre a famiglie, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** a parere dell’intervistata tale legge è da valutare in termini positivi, in quanto offre agli anziani umbri la possibilità di poter socializzare e fruire di un insieme di attività e servizi formativi, ludico-ricreativi (ad es. partecipando a laboratori), ma anche a carattere preventivo e di promozione della salute, grazie ai principi e alle attività di agricoltura sociale e fattoria sociale. Al di là di questo giudizio positivo generale, la referente intervistata non ha informazioni specifiche aggiornate da fornire sui finanziamenti dedicati e sull’andamento dell’applicazione della legge in discussione, la cui approvazione del resto è piuttosto recente.

Valutazione discussa con la referente Dr.ssa **Serenella Tasselli**, Responsabile Sezione Inclusione sociale, contrasto alle povertà e anziani della Regione Umbria; Tel. 075 5045337; Fax 075 5045569; E-mail: [stasselli@regione.umbria.it](mailto:stasselli@regione.umbria.it)

Scheda a cura di Marco Socci

## **SCHEDA 42: Regione Valle d'Aosta**

**Legge 4/1984: Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università Valdostana della Terza Età".**

**Link:**

[http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero\\_legge=15%2F84&versione=V%20%29](http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=15%2F84&versione=V%20%29)

**Principali contenuti:** Si autorizza la spesa annua con l'obiettivo di promuovere la formazione e la partecipazione culturale e sociale delle persone della terza età, attraverso corsi e attività promozionali e integrative, facilitandone l'accesso alle attività di studio, ricerca e documentazione che si realizzano in Valle d'Aosta nei diversi settori della vita sociale, culturale ed economica. E' dovuto entro il 30 settembre di ogni anno il rendiconto dell'attività svolta nell'anno scolastico precedente ed il programma per l'anno successivo all'Assessore alla Pubblica Istruzione che ne vaglia l'ammissibilità al contributo.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** La legge funziona e finanzia annualmente ininterrottamente dal 1984. Per il 2016 sono stati erogati 10,000 euro a questa università della Terza Età che è l'unica operante in Valle d'Aosta. Il numero degli utenti è cospicuo tenendo conto del territorio limitato della regione. L'attuale momento è di ristrettezze economiche ma anche negli 2anni d'oro" non è che il finanziamento fosse molto più alto, con un massimo annuale di circa 15,000 euro.

Valutazione discussa con il Dr. Elmo Domaine, dirigente Attività Culturali dell'assessorato Istruzione e Cultura, tel. 0165-273277.

Scheda a cura di: Andrea Principi

## SCHEDA 43: Regione Veneto

### Legge 22/2010: Istituzione del servizio civile degli anziani

Link: <http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2010/10lr0009.html>

**Principali contenuti:** Per fini positivi a tutti i livelli si istituisce e promuove il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni. Definizione di anziano adottata: coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione e non lavorano. Vengono definiti gli ambiti operativi dove espletare tale servizio civile. Si tratta di attività di volontariato con collegamenti ad altre dimensioni di invecchiamento attivo (in corsivo) e dove emerge il tema dell'intergenerazionalità: a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie; b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro (*intergenerazionalità*); c) sorveglianza presso le scuole, mense, biblioteche scolastiche e sugli scuolabus (*intergenerazionalità*); d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili (*intergenerazionalità*); e) animazione (*attività del tempo libero socio-culturali*), gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali; f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale (*giardinaggio/orticoltura*); g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale (*educazione/formazione*); h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali; i) assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili; j) attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza (*intergenerazionalità*); k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive; l) campagne e progetti di solidarietà sociale. C'è un contratto da stipulare e un compenso per l'attività resa. Il reclutamento avviene mediante avvisi pubblici nel comune nel quale l'attività viene richiesta e ogni anno a novembre c'è una conferenza programmatica e di valutazione per discutere le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** La legge è funzionante e riceve fondi annualmente dal 2010. Anche in questo caso il periodo è di ristrettezze economiche, quest'anno si tocca il minimo storico con 700,000 euro di finanziamento (lo scorso anno è stato di 1,100,000 euro). Presentano domanda/progetti gli enti locali: comuni, comunità montane e unioni di comuni, che ricevono max. 12,000 euro per progetto (ma alcuni anche meno, dipende dal progetto). I comuni devono stanziare una quota parte. Il reclutamento degli anziani è diretto da parte degli enti locali con bandi, senza l'intermediazione di associazioni. Vengono privilegiati i richiedenti a basso reddito in quanto per l'attività è previsto un compenso (molto piccolo). Attraverso conferenze programmatiche con gli enti locali si mira ad evitare che questi ultimi utilizzino i fondi per finanziare vecchi servizi già esistenti. La cosa sembra funzionare abbastanza bene. Di tutte le attività citate nelle varie lettere della legge, alcune (ad esempio i nonni vigili, le vigilanze nei musei...) vanno per la maggiore, ma si cerca di privilegiare di anno in anno (un po' a rotazione) tutte le attività previste alle varie lettere, perché tutte ritenute importanti. Nel complesso, è una buona legge.

Valutazione discussa con il referente Dr.ssa Monica Mason, Direzione Servizi Sociali, 041-2791381.

Scheda a cura di: Andrea Principi

#### **SCHEDA 44: Regione Veneto**

**Legge 24/2015: Disciplina del servizio di affido a favore di anziani o di altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale.**

**Link:** <http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2015/15lr0003.html>

**Principali contenuti:** si occupa (similmente a quanto avviene per il sostegno e l'affido dei minori), della permanenza dell'anziano a rischio o in condizione di disagio sociale, in un contesto di vita familiare e relazionale dove è possibile salvaguardare anche i valori della solidarietà intergenerazionale. Aspetti impliciti sono il co-housing, l'intergenerazionalità, l'incremento dei contatti sociali, come strumenti per combattere il disagio e l'esclusione sociale. L'affido può essere anche per brevi periodi ed è avviato su iniziativa dei beneficiari, caratterizzato dalla reciproca fiducia fra gli stessi e l'affidatario.

Tre tipologie di affido: a) piccolo affido, concernente la prestazione di aiuto per comuni incombenze della vita quotidiana; b) affido di supporto, concernente la cura della persona che, pur essendo in grado di vivere da sola nella propria casa, ha difficoltà di gestirsi; c) affido in convivenza, concernente l'accoglienza del beneficiario in casa dell'affidatario o di quest'ultimo in casa del beneficiario. Le modalità di attuazione sono rimandate a entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

**Valutazione generale su impatto ed efficacia:** la legge è al momento soltanto sulla carta, nulla di concreto avviato a causa di continui cambi ai vertici delle organizzazioni interessate. E' stato costruito un gruppo di lavoro ma i componenti cambiano continuamente e si pensa di iniziare ad avere qualcosa di concreto in tal senso solo verso la fine del 2016.

Valutazione discussa con il referente: Dr. Elisabetta Temporin – 041-2791454.

Scheda a cura di: Andrea Principi

## **SCHEDA 45: Riferimenti all'invecchiamento attivo nella legge nazionale e nelle varie leggi regionali sull'agricoltura sociale**

**a cura di Cristina Gagliardi**

L'agricoltura sociale (AS) comprende una pluralità di esperienze non riconducibili ad un modello unitario, che si differenziano per organizzazione, attività svolta, destinatari, fonti di finanziamento; esse tuttavia sono accomunate dalla caratteristica di realizzare congiuntamente attività agricole e azioni di inserimento sociolavorativo, attività a carattere sociosanitario, educativo, di formazione, di ricreazione, diretti in particolare a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione.

La maggior parte delle Regioni italiane si sono dotate di uno strumento normativo sull'AS ancora prima dell'approvazione della legge nazionale n. 141/ 2015, "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Per quanto riguarda gli anziani, non esiste né in questa legge, né nelle varie leggi di emanazione regionale, un riferimento esplicito "**all'invecchiamento attivo**". La legge nazionale, tra l'altro, essa non fa esplicito riferimento alla fascia di età anziana, quanto piuttosto ai possibili bisogni espressi da alcune categorie della popolazione in cui essi possono rientrare anche le persone anziane, in particolare nei punti in cui si fa riferimento a:

- 1) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni allo sviluppo di abilità e di capacità, di in-clusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- 2) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- 3) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del terri-torio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Di seguito una breve rassegna delle leggi regionali, nei loro specifici riferimenti alla popolazione anziana.

### **Regione Marche**

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2011, n. 21 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura

Rientrano tra i servizi sociali e assistenziali le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti.

Rientrano tra i servizi socio-sanitari le terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda, le terapie con medicine naturali o non convenzionali.

**Realizzazione della longevità attiva nell'agricoltura sociale: applicazione della Regione Marche**

Nel 2012, anno Europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Marche, nell'ambito del progetto Rurale Sociale (dgr 252/2010), ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l'INRCA di Ancona (dgr 637/2012), a sostegno dell'interesse comune per lo studio e la realizzazione di iniziative progettuali innovative rivolte alla popolazione anziana in ambito rurale. Si è quindi definito, come obiettivo principale, il mantenimento e lo stimolo delle capacità psico-fisiche dell'anziano attraverso percorsi di inclusione sociale e di prevenzione dell'isolamento, valorizzati dalle specificità offerte dall'ambiente rurale in termini di benessere e qualità della vita.

L'azienda agricola, riscoprendo i valori più profondi di mutualità e di solidarietà, da sempre appartenenti ai contesti rurali, è in grado di svolgere un ruolo centrale nella ricostituzione di un tessuto di comunità a favore delle fasce più deboli della popolazione, contribuendo a posticipare il ricorso ad interventi di tipo sanitario assistenziale, con evidenti ricadute positive sull'intera società.

Elemento questo ancora più marcato nelle aree rurali fragili e a rischio di abbandono, oggi fortemente penalizzate dalla attuale crisi del welfare in termini di offerta di servizi alla persona, verso le quali le aziende agricole possono concorrere ad offrire risposte innovative ai bisogni esistenti.

Attraverso il progetto pilota avviato nel 2012 in collaborazione con l'INRCA, l'invecchiamento attivo in ambito rurale è stato promosso attraverso un ventaglio di attività riguardanti giardinaggio e orticoltura, laboratori per la mente, attività fisica e passeggiate all'aria aperta, educazione alimentare e laboratori di cucina, servizi educativi e di prevenzione. Nel 2015 con DGR 1130 la Regione Marche ha proceduto alla approvazione "Modello del Laboratorio di longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche". Il modello è nato dalla sintesi dei risultati positivi emersi nel progetto pilota, che ha costituito la base per la strutturazione di un'offerta di servizi rivolti alla persona anziana nel contesto dell'azienda agricola. Nell'ottica di ampliare la gamma di servizi rivolti a questa fascia di popolazione, il modello è stato integrato con delle iniziative aggiuntive finalizzate al cohousing e alla creazione di un giardino sensoriale adatto allo svolgimento di trattamenti co-terapeutici.

### **Regione Veneto**

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 (BUR n. 54/2013). Disposizioni in materia di agricoltura sociale

La legge contempla tra le modalità operative di realizzazione dell'agricoltura sociale anche iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali ("social housing") e comunità residenziali ("cohousing") improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;

### **Regione Liguria**

Legge regionale 21 novembre 2013 n. 36 .Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

La legge prevede l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; l'attività socio-educativa e di socializzazione a favore di soggetti con fragilità sociale; il sostegno e il reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità sociale; l'ospitalità, anche a carattere ludico e ricreativo, a categorie appartenenti alle diverse fasce deboli; ogni altra attività o servizio, quali gli orti sociali e la terapia con gli animali (pet therapy).

Vengono riconosciute, pertanto, due principali attività, quella di supporto a bisogni di ambito socio-sanitario e quella di carattere inclusivo, sia sociale che lavorativo.

### **Regione Toscana**

L. 141/2015 Disposizioni in materia di agricoltura sociale

La legge prevede, tra l'altro:

1) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

2) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

Le attività di carattere sociale sono disciplinate al Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 74/R del 9 dicembre 2014, che per quanto riguarda il nostro target sono:

- A) riabilitazione/cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all'attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere;
- B) socializzazione, aggregazione e svago: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento rivolte a persone della terza età autosufficienti.

### **Regione Abruzzo**

Reg. 2 maggio 2012, n. 2 Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

La legge individua nell'agricoltura sociale uno strumento atto a realizzare le seguenti attività che possono essere rivolte alla popolazione anziana:

- 1) l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica;
- 2) l'inserimento socio-lavorativo di anziani.

La legge specifica che le fattorie assumono qualifica di fattorie sociali quando estendono le loro attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private. Per il raggiungimento dei propri obiettivi le fattorie sociali svolgono attività di coltivazione, orticoltura e ogni altra attività generale connessa all'agricoltura e/o al recupero di attività relative al mondo della tradizione contadina regionale, nonché eventuali attività didattiche e attività o terapie assistite con animali.

### **Regione Calabria**

Legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.

La legge contempla varie aree di intervento, di cui una, terapia e riabilitazione in cui si fa esplicito riferimento agli anziani:

- 1) attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani.

### **Regione Campania**

Legge regionale n. 5 del 30 marzo 2012 “norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali .

La legge prevede, tra l’altro, lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;

la conduzione di orti sociali da parte di soggetti singoli o associati che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

### **Regione Emilia Romagna**

Legge regionale n. 4, del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole

La legge enumera tra le attività di carattere sociale maggiormente rilevanti anche la presa in carico di soggetti deboli (ad es. anziani autosufficienti) per favorirne la socializzazione.

### **Friuli Venezia Giulia**

Legge Regionale n. 18 del 04/06/2004, “Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive”.

La legge enuncia che le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale attraverso l’offerta di servizi educativi, culturali, sociali, di supporto alle famiglie ed alle istituzioni per l’inclusione sociale o socio-lavorativa.

### **Regione Lombardia**

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31, “Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, articolo 8 bis

Secondo la legge, limitatamente a quanto si può applicare alla fascia di popolazione anziana da noi considerata, le fattorie sociali possono offrire prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi, educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate; promuovono prestazioni educative, formative, sociali e “rigenerative” e di accoglienza rivolte a fasce “fragili” di popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell’apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc.) alloggi sociali (social housing) e comunità residenziali (cohousing).

### **Regione Molise**

Legge Regionale 10 febbraio 2014, n.5, “Norme in materia di agricoltura sociale”

La legge individua nell'agricoltura sociale uno strumento atto a realizzare le seguenti attività che possono essere rivolte alla popolazione anziana:

- 1) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie di soggetti svantaggiati
- 2) svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.

### **Regione Umbria**

legge regionale 9 aprile 2015, n. 12, “Testo unico in materia di agricoltura”

L'offerta di prestazioni rivolte alla popolazione fragile e anziana sono:

- 1) servizi sociali, sociosanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;
- 2) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.

### **Regione Sardegna**

legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale

La legge contempla la possibilità di fornire:

iniziative educative, assistenziali e formative, nonché azioni volte a favorire forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età, compresa la prima infanzia, anche attraverso attività di Pet therapy.